

Contratto di assicurazione auto

Ruota Libera Revolution Ed. 10/2024

Modello: 290/CA **Edizione:** 10/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Modello: SINF290A **Edizione:** 10/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su autotassametri o veicoli dati a noleggio con conducente

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Sono inoltre previste le seguenti coperture opzionali:

Incendio e furto del veicolo
Eventi Atmosferici
Atti vandalici e eventi sociopolitici
Kasko
Cristalli
Assistenza
Globale Complementari
Assistenza Persona
Assistenza Casa
Infortuni del conducente
Tutela giudiziaria
MiMuovo Sharing
MiMuovo senza Targa
Qui Famiglia
WebProtetto AutoPiù (opzionale).
SaraPass (che prevede l'abbinamento della copertura a Servizi di telepedaggio)



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente minore di 26 anni in caso di opzione "Guida esperta"



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito e Repubblica di Montenegro. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che puoi richiedere insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché, in caso di attivazione della copertura opzionale SaraPass dei costi connessi all'erogazione dei Servizi Telepass, come descritti nel relativo contratto, al quale si rinvia. Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. Puoi richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto, oltretutto presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio RCA già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Autovettura

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Sara Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Ruota Libera Revolution

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 01/2019 , ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Massimali (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)	Garanzia Rca – Il massimale minimo per sinistro previsto dalle legge è di € 6.450.000 per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi di legge con il pagamento di un premio più alto.
Garanzie estese	Non previste
Tipo guida (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)	La polizza può prevedere in base al conducente le seguenti tipologie di guida: - Guida Libera: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida; - Guida Esperta: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, o nel caso la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente o la stessa non venga presentata, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare la Compagnia dell'importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500,00.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Dispositivo satellitare con sistema di rilevazione dinamica di sinistro (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli dotati di dispositivo satellitare comprensivo di accelerometro che permette la ricostruzione della dinamica di sinistro e dello stile di guida, fornito da azienda convenzionata con la Compagnia. Nel caso in cui il Contraente non installi o disinstalli il dispositivo satellitare, in corso di contratto, si procederà al recupero dell'agevolazione concessa. In caso di mancato recupero qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato la Compagnia si potrà rivalere entro il limite massimo di €1.500.
---	--

Associazione Aci (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede un'agevolazione in caso il veicolo assicurato sia riferito all'associazione o che il proprietario del veicolo sia socio Aci. A titolo di completezza, si ricorda che ACI S.p.A. è azionista di maggioranza di Sara Assicurazioni S.p.A.. Quest'ultima possiede e attua efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse che le consentono di operare in modo tale da non recare pregiudizi agli interessi del Contraente.
Autoscuole (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli di età compresa entro i 25 anni che conseguono la patente presso autoscuole del circuito Ready to Go che promuovono un innovativo sistema di formazione alla guida basato su concetti legati alla guida sicura.
Guida Sicura (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede un'agevolazione per i proprietari che abbiano partecipato a corsi di Guida Sicura erogati da ACI Vallenga spa, e dal Centro di Guida Sicura Aci di Lainate.
Patto per i Giovani (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli di età compresa entro i 30 anni che dichiarano di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento alla guida in tema di sicurezza stradale e assicurazione RCA, definite da ANIA e dalle Associazioni dei Consumatori. In caso di non rispetto delle regole di comportamento, è prevista una rivalsa sino al limite massimo di € 1.500 qualora si verifichi un sinistro.
Protezione eventi atmosferici (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede un'agevolazione tariffaria, sulla garanzia Eventi Atmosferici, per i proprietari dei veicoli che hanno la possibilità di ricoverare gli stessi in aree protette quali garage, posti auto coperti o dotarli di sistemi di protezione, saldamente fissati, per la salvaguardia dagli effetti dannosi dei fenomeni atmosferici.

Ripara Ok	La pattuizione della clausola Ripara Ok, prevede l'applicazione di uno sconto sul premio netto della garanzia Rca - per i sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto, con sottoscrizione di modulo C.A.I. da entrambi i conducenti coinvolti e senza alcuna colpa a carico del conducente - e delle garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi atmosferici, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro, Cristalli), qualora il Contraente si impegni a far riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata o un centro specializzato con Sara Assicurazioni. Tale opzione, inoltre, per i sinistri ARD prevede la riduzione o l'eliminazione di eventuali scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili delle garanzie ARD, restando a carico del contraente il degrado d'uso. In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi sociopolitici non sarà applicato. Qualora il Contraente venga meno all'obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso un centro di riparazione non convenzionato con Sara Assicurazioni e chiedi il rimborso delle spese sostenute: - per la garanzia RCA avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10%, con il limite pari ad euro 1000. Tale penale non verrà applicata qualora la carrozzeria convenzionata non sia presente nel raggio di 20 km dal luogo di accadimento del sinistro e/o dal luogo di residenza del Contraente, a condizione che il Contraente non si avvalga della cessione del credito; - per le garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi atmosferici-ad esclusione dell'evento grandine-, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro,) la franchigia e/o il minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici. - per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici (ad esclusione dell'evento Grandine), Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso Sicuro avrà diritto alla liquidazione del danno con applicazione di uno scoperto addizionale, a quello pattuito in polizza, pari al 15%. Qualora non sia stato pattuito alcuno scoperto verrà comunque applicato uno scoperto del 15%; - nel solo caso di garanzia Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso sicuro oltre all'applicazione del suddetto addizionale scoperto del 15%, verranno raddoppiati la franchigia e/o il minimo di scoperto previsti nella scheda di polizza. - Per il solo evento Grandine (garanzia Eventi Atmosferici) e la garanzia Cristalli, la Compagnia non erogherà alcun tipo di indennizzo. Relativamente alle garanzie RCA e ARD resta ferma la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione per equivalente. In tal caso il valore della liquidazione sarà pari al valore stimato dalla Compagnia decurtato dell'eventuale applicazione dell'eventuale scoperto e franchigia e/o minimo di scoperto previsti in polizza. Resta ferma l'applicazione del degrado d'uso.
------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Autovetture date in uso da Società (clausola non prevista nel Contratto Base)	Prevede in caso di sinistro la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti della società proprietaria dell'autoveicolo, adibito a servizio privato, nel caso lo stesso sia dato in uso dalla società a dipendenti, purché il conducente in buona fede non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)	Prevede in caso di sinistro l'esercizio del diritto di rivalsa, da parte della Compagnia sino all'importo massimo di € 500, qualora il conducente dell'autoveicolo risulti da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente.
SuperProtezione Bonus (clausola prevista non prevista nel Contratto Base)	Prevede al verificarsi di un solo sinistro con responsabilità, principale o paritaria nel periodo di osservazione, di mantenere nell'annualità successiva le agevolazioni maturate ed applicate al contratto, oltreché la non applicazione di eventuali maggiorazioni dei parametri tariffari legati al verificarsi del sinistro.
Gancio Traino (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)	Prevede, in presenza di gancio traino installato ed omologato sull'autoveicolo indicato in polizza, la copertura assicurativa per i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino e, se dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)	Prevede la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti del proprietario o locatario (leasing) dell'autoveicolo qualora l'autoveicolo al momento del sinistro sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non ne fosse a conoscenza. Inoltre, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure nel caso l'autoveicolo non risulti in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, oltreché servizi di telepedaggio.

Garanzia Incendio (non obbligatoria)

Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti all'autoveicolo in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore; scoppio del serbatoio e azione del fulmine. La garanzia copre anche: - sino al massimale di €300.000, le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere in quanto civilmente responsabile per danni materiali e diretti a cose di terzi dovute da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso - sino al massimale di €500 le spese per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso - sino al massimale di €250 i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati. Per i veicoli dotati di sistema satellitare se il sistema risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante è previsto uno scoperto del 25%.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi dalla garanzia i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; - concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo - a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.

Garanzia Furto (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di furto e rapina; sono anche compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia all'autoveicolo sia agli accessori purché stabilmente fissati all'interno del veicolo e indicati in polizza. La garanzia copre anche i danni all'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per i veicoli dotati di sistema satellitare se il sistema risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante è previsto uno scoperto del 25%. Per gli accessori saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto indicato in polizza non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro. La copertura per i danni subiti dall'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto a bordo è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 200 per sinistro, oppure con il maggiore scoperto indicato in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo; - verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

Garanzia Eventi Atmosferici (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno e grandine.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo.

Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti dolosi di terzi o di vandalismo
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di: - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; - esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - atti causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - furto e rapina; - sinistri stradali.

Garanzia SaraPass (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre il Proprietario dell'autoveicolo assicurato per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo stesso durante la circolazione su strade, la cui percorrenza comporta il pagamento di un pedaggio pagabile tramite Telepass in conseguenza di: a) collisione con veicoli a motore identificati e targati; b) danni accidentali conseguenti a: - urto con ostacoli di qualsiasi genere; - collisione con veicoli; - ribaltamento; - fuoriuscita di strada Nelle aree di servizio e di sosta la garanzia è operante solo in caso di collisione con altro veicolo identificato. La garanzia SaraPass è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo, per anno assicurativo, di € 5.000 ed è attiva a condizione che: a) l'autoveicolo che ha subito il danno sia un'autovettura ad uso privato; b) a bordo dell'autoveicolo sia presente il dispositivo Telepass e che tale dispositivo sia attivo ed associato al veicolo secondo le condizioni di contratto e d'uso del servizio Telepass, con abbonamento valido e in vigore; c) il danno subito dall'autoveicolo sia accaduto su tratto autostradale presente su territorio italiano e coperto da servizio Telepass; d) sia intervenuto, sul luogo dell'incidente, il soccorso stradale e/o personale addetto all'assistenza sul tratto autostradale interessato e/o Polizia Stradale che rilascino adeguata documentazione comprovante l'evento e l'intervento. In aggiunta a quanto sopra, la garanzia SaraPass offre i servizi indicati nel Contratto denominato "Contratto per la fornitura dei Servizi Telepass", al quale si rinvia.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i danni: a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo); h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata; i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti"; m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente; n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione "fuoristrada".

Garanzia Kasko (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia è prestata, per una somma assicurata pari al valore dell' autoveicolo indicato in polizza, in una delle seguenti modalità a scelta dell'Assicurato: - Kasko Collisione che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati; - Kasko Completa: che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati ed in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada ; - Rimborso sicuro: che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati ed è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo definito in polizza per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata; - conseguenti a furto, rapina e incendio; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; - avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con la Compagnia per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti"; - in conseguenza di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente, in caso di garanzia Kasko Collisione.

Garanzia Cristalli (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre fino al massimale indicato in polizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di riparazione o sostituzione presso un centro non specializzato nella riparazione e convenzionato con la Compagnia. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; e causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre: - le spese sostenute dall'Assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina dell'autoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; per i veicoli con sistema di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con la Compagnia, il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile nei termini di polizza; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; - le spese sostenute, fino al massimale di €300, per la frequenza del Contraente presso un'autoscuola ad un corso valido per il recupero dei punti nel caso questi siano pari o inferiori a dieci; - le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale di €1.000, per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di attivazione accidentale o di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato; - le spese sostenute e documentate, fino al massimale di €5.000, per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi comprovata da verbale delle Autorità intervenute; - le spese all'Assicurato a seguito di sinistro regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo, fino al massimale di €5.000 e comunque non oltre il valore commerciale dell'autoveicolo, per i danni al autoveicolo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La copertura per le spese di riparazione all'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di €500. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato - i danni derivanti da usura dei sistemi di sicurezza.

Garanzia Infortuni (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino alle somme indicate in polizza, infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza, anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. In caso di morte dell'assicurato e del coniuge, in conseguenza del medesimo evento, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo ai figli minorenni quali beneficiari dell'Assicurato con una maggiorazione del 50%, che non potrà superare i € 52.000 La garanzia, nei limiti sopra indicati, comprende anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento; - l'assideramento od il congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza; - gli infortuni da imperizia, imprudenza o negligenza; ● gli infortuni da tumulti popolari o atti di terrorismo, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; ● gli infortuni da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	- Indennità di degenza copre il ricovero, per un periodo non superiore a giorni 120, in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. A partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, l'indennità sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%. La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni. - Rimborso spese di cura: copre le spese sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio, fino al massimale riportato in polizza. Per spese è da intendersi accertamenti diagnostici; visite mediche e specialistiche; prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria; diritti di sala operatoria; materiale di intervento ; medicinali prescritti dal medico curante, cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; rette di degenza; trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro; protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100. - Indennità integrativa: prevede in caso di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato che comporti il ricovero superiore a 24 ore un'indennità di € 1.000 per sinistro; tale indennità ammonta a €2.000 se dall'infortunio è derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%. - Rendita vitalizia: in caso di infortunio che determina una invalidità permanente maggiore del 50% della totale, sarà garantita una rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo presente in polizza. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 3%. Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati: - dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza; - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo; - dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; durante le "prove libere", amatoriali e non, all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione; - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplezia, infarti e ernie di qualsiasi tipo. In caso d infortuni da movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati della Compagnia, la somma di tutti gli indennizzi non potrà superare l'importo di € 2.600.000.

Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi: - difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali; - controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. - sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici in occasione di ricovero a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale; - l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico; - spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata dalla Compagnia; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Compagnia; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - il Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Difesa penale per omicidio stradale, la garanzia copre agli assicurati per la difesa nei procedimenti penali colposi per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime con estensione di massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di € 50.000. Guida in stato di ebrezza la garanzia copre agli assicurati per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidenti stradali anche in caso di contestazione di guida in stato di ebrezza e per il dissequestro del veicolo garantito in polizza anche in caso di contestazione di guida in stato di ebrezza.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i casi: - in presenza di soccorso stradale le eventuali spese per i ricambi e per il recupero e rimessa su strada dell'autoveicolo finito fuori dalla sede stradale; - in materia fiscale ed amministrativa; - conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - eventi naturali con riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza; - di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza; - di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni; - di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto.

Garanzia Assistenza (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre l'erogazione delle prestazioni di assistenza, in caso di difficoltà, previste in una delle seguenti formulazioni offerte a scelta dell'Assicurato: ASSISTENZA BASE - soccorso stradale per guasto, o incidente o eventi atmosferici purché lo stesso si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - recupero autovettura in box, in garage sotterraneo, multipiano o alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale; - depannage per batteria scarica; - montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap; - autovettura sostitutiva per guasto, incidente o eventi atmosferici; - rientro dell'assicurato e di passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino a due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autovettura immobilizzata sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - trasporto in taxi dell'assicurato, per guasto o incidente avvenuto in viaggio, dal luogo del fermo dell'autovettura fino all'hotel o al luogo di consegna dell'autovettura sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro; - rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano a seguito di soccorso stradale per incidente fino ad un massimo di €300 per sinistro. ASSISTENZA PLUS - soccorso stradale per guasto, incidente, Incendio, eventi atmosferici o furto purché la stessa si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - recupero autovettura in box, in garage sotterraneo, multipiano o alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale; - depannage per batteria scarica; - montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap; - autovettura sostitutiva per guasto, incidente, Incendio o eventi atmosferici; - auto sostitutiva per furto totale; - rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autovettura immobilizzata sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - recupero dell'autovettura riparata in Italia per guasto o incidente oppure per furto con ritrovamento al di fuori della provincia di residenza, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 300 per sinistro; - recupero dell'autovettura e trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'assicurato situata nella località di residenza dello stesso per guasto, incidente o ritrovamento dopo furto avvenuto all'estero, fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per durata della polizza; - trasporto in taxi dell'assicurato, per guasto o incidente avvenuto in viaggio, dal luogo del fermo dell'autovettura fino all'hotel o al luogo di consegna dell'autovettura sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro; - rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano a seguito di soccorso stradale per incidente fino ad un massimo di €300 per sinistro; - assistenza telefonica contestuale all'incidente sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI; - anticipo spese di prima necessità fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 2.500 per sinistro; - anticipo cauzione penale in caso di incidente stradale fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 5.000 per sinistro; - interprete a disposizione all'estero fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 500 per sinistro; - consulenza medica telefonica e eventuale invio di un medico generico convenzionato per il contraente o trasportati in viaggio a seguito di infortunio o malattia; - trasporto del contraente o dei passeggeri in un istituto di cura in Italia o al domicilio in Italia a seguito di infortunio occorso in viaggio, fino ad un massimo di €15.000 per persona e fino a €30.000 per sinistro; - rientro del convalescente, contraente o passeggero, fino alla sua residenza fino alla concorrenza massima di € 1.000; - trasferimento in centri specializzati a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 2.500 per sinistro; - autista a disposizione; - rientro figli minori di 15 anni fino ad un massimo di tre volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 500 per sinistro; - rimpatrio salma – rientro salma alla residenza fino ad un massimo di € 10.000; - servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi alla circolazione dell'autovettura (ad es. scadenza bollo auto, revisione periodica dell'autovettura, rinnovo permessi di circolazione, etc.).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Garanzia Assistenza (obbligatoria)	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - conducente non abilitato alla guida sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - Incendio per la garanzia Assistenza BASE; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione, controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso, fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - danni causati da eventi atmosferici di eccezionale intensità (inondazioni, frane, trombe d'aria, uragani), qualificati ufficialmente come calamità naturali dalle autorità competenti o, in assenza di dichiarazione ufficiale, che presentino caratteristiche di intensità paragonabili a una calamità naturale; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - nel caso di Soccorso Stradale a seguito di incendio per l'Assistenza PLUS, se non sono state espletate tutte le incombenze burocratiche necessarie che consentono all'operatore del mezzo di soccorso di prelevare il relitto e trasportarlo. Restano esclusi tutti i costi e gli adempimenti successivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), inclusi quelli di messa in sicurezza, gestione e smaltimento del veicolo, che rimangono a carico dell'Assicurato; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi.

Garanzia MiMuovo Sharing (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, l'infortunio verificatosi alla guida di un mezzo a noleggio tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine o in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale; la tutela legale del proprietario, sino al massimale di € 5.000, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale; il rimborso delle spese sostenute dal proprietario come franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA fino alla concorrenza del massimale di € 500 ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine, sempreché il proprietario abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione della garanzia ai componenti del nucleo familiare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi per la garanzia infortuni quelli causati: - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. Sono esclusi per la garanzia tutela legale: - la controversia derivante da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dal Proprietario in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti; - il procedimento che si riferisca a sanzione amministrativa o a contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve; - la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni, alle fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara, - da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate; - il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere; - le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; - le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del proprietario.

Garanzia MiMuovo senza Targa (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre: - la responsabilità civile dei danni involontariamente cagionati a terzi, a titolo di risarcimento, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi a seguito dell'uso di mezzi, non targati e non soggetti ad obbligo di legge, in area pubbliche o a queste equiparate. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000 e con una franchigia di € 250 per periodo di assicurazione. - le spese sostenute, fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo, per l'acquisto di biglietteria in sostituzione di quella non utilizzabile a causa di ritardo all'arrivo dell'Assicurato al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in conseguenza di circostanze, imprevedibili ed oggettivamente documentabili, dovute a incidente da circolazione dell'autoveicolo o blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità. - le spese per il rifacimento della carta d'identità, del passaporto, e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica fino alla concorrenza del massimale di € 100 per periodo assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione della garanzia ai componenti del nucleo familiare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi per la garanzia responsabilità mezzi non targati i danni: - derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga - derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico; - derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura; - derivanti dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere; - derivanti dalla proprietà, possesso e utilizzo di animali; - derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; - derivanti dall'esercizio di attività professionale; - derivanti da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare; - derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; - conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; - derivanti da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della garanzia. Sono esclusi per la garanzia riprotezione della mobilità i danni: - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. Sono esclusi per la garanzia perdita documenti i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; - danni conseguenti a furto perpetrato all'interno di un autoveicolo; - verificatisi durante il soggiorno in campeggio; - conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell'Assicurato; - danni conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore.

Garanzia Qui Famiglia (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità civile della vita familiare del Proprietario del veicoli assicurato e dei familiari con lui conviventi (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici). Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui. La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato. Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura comprende anche i danni causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella La garanzia Qui Famiglia è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. La garanzia non comprende i danni derivanti dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: "cani impegnativi".
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi di danni derivanti: a) dalla proprietà di beni immobili; b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi; c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013); d) ad animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; e) da furto; f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato; g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; h) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale; k) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali diversi da quelli domestici e da cortile ad uso privato; l) dall'esercizio dell'attività venatoria; m) da presenza di amianto; n) da paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.

Garanzia Assistenza Casa (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino al massimale pattuito, il rimborso per le spese conseguenti alle seguenti prestazioni: ● invio di un idraulico per interventi di emergenza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati; ● invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati; ● invio di un elettricista per interventi di emergenza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati; ● invio di un fabbro o falegname. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento, per i costi di manodopera del fabbro o falegname e dei materiali eventualmente impiegati; ● spese di albergo. La copertura è prestata, fino ad un importo massimo complessivo di € 500 per evento; ● rientro anticipato per danni all'abitazione. La copertura è prestata, fino ad un importo massimo di € 300, per le spese di rientro; ● rimborso spese servizio di vigilanza. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 300 per sinistro, per le spese documentate per il servizio di vigilanza; ● rimborso spese di collaborazione domestica. La copertura è prestata fino ad un massimo di € 200 per sinistro per le spese documentate per il servizio prestato; ● rimborso spese baby sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 200 per sinistro, le spese documentate per il servizio prestato; ● rimborso spese di trasloco. La copertura è prestata, fino ad un massimo di € 600 per sinistro, per le spese documentate.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i danni derivanti da: ● fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; ● fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); ● suicidio e tentato suicidio; ● conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; ● conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed ● altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, Sono inoltre esclusi: ● in caso di richiesta di intervento di un idraulico: la rottura, otturazione, guasto di rubinetti e tubature mobili, infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore; ● in caso di richiesta di intervento di un tecnico termoidraulico: i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Garanzia Assistenza Persona (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre sino al massimale pattuito i costi conseguenti alle seguenti prestazioni: ● Prelievo campioni al domicilio. La copertura è prestata per le spese sostenute di organizzazione ed attivazione delle prestazioni e del personale inviato. Il costo degli esami clinici rimane a carico dell'Assicurato. ● Invio medicinali al domicilio. La copertura è prestata per le spese legate all'invio dei medicinali, mentre il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato. ● Invio di una collaboratrice domestica. La copertura è prestata per il rimborso all'Assicurato delle spese documentate sostenute per il servizio prestato sino alla concorrenza di € 500 per annualità assicurativa. ● Cure fisioterapiche. La copertura è prestata, per un importo pari a €1.000 per annualità assicurativa e per Assicurato, per le spese di organizzazione e attivazione del servizio, per i costi di trasporto, per gli onorari del fisioterapista o per il costo della seduta presso il centro di fisioterapia. ● Trasporto in autoambulanza. La copertura è prestata, per un importo pari a €500 per annualità assicurativa, nel caso l'Assicurato necessiti in Italia di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio. Il costo eccedente il massimale previsto di € 500 resta a carico dell'Assicurato e sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto. ● Rimpatrio sanitario. La copertura è prestata solo in caso di sinistro in paesi europei, per un importo pari a €5.000 per annualità assicurativa. ● Assistenza ai familiari. La copertura è prestata, per un importo pari a €1.000 per annualità assicurativa, in caso di Infortunio dell'Assicurato che gli impedisca la prosecuzione del viaggio, per le spese di soggiorno e pernottamento o di rientro al domicilio dei familiari che viaggiano con lui.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione della garanzia ai componenti del nucleo familiare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non possa mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che lo stesso dovrà debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

Garanzia WebProtetto AutoPiù (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre il proprietario del veicolo assicurato in polizza. La garanzia copre: - RC minori internet. SARA tiene indenne l'assicurato e il coniuge, convivente "more uxorio", entro il limite di €5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni: • derivanti dalla violazione della legge sulla privacy; • di immagine; • alla vita di relazione; • alla reputazione; cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy. - Rimborso spese utilizzo fraudolento identità digitale. Sara indennizza, entro il limite di euro 250,00 per sinistro e di euro 1.000,00 per annualità assicurativa. l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da un Terzo, tramite trasferimento elettronico dell'importo a seguito di: • uso illecito di carte di credito, carte di debito, carte cliente anche se utilizzati in modalità contactless o con digitazione di PIN, avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco; • diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato; • uso illecito di elementi di identificazione o di autenticazione (abuso di identità); sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi. Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia eventualmente imputata all'Assicurato dalla Banca o dall'Ente emittente che ha effettuato il rimborso o sarà pari all'eventuale importo eccedente il limite di indennizzo garantito dalla Banca o dall'Ente emittente, fermi i limiti di indennizzo sopra riportato. Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non rimborsino l'Assicurato della spesa contestata, SARA provvederà a rimborsare l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, fermi i limiti di indennizzo sopra riportati. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, anche in eccedenza alla somma assicurata, SARA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e autorizzate preventivamente da SARA, per l'acquisto di Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione, fino alla concorrenza di €100,00 per sinistro. I Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione per cui è previsto il rimborso sono svolti da Fornitori di servizi selezionati dall'Assicurato di concerto con SARA. - Tutela legale CyberBullismo. Le prestazioni garantite valgono per: • sostenere l'assistenza in sede penale dell'Assicurato per fatti illeciti di terzi subiti dai figli minori conviventi a seguito di attacchi di Cyber Bullismo, previsti dalla L. 119/13; • sostenere la difesa dell'Assicurato in sede civile, per vertenze nell'ambito del diritto d'autore (copyright) e in caso di condivisione di contenuti illeciti, in cui siano coinvolti i figli minori conviventi a fronte di richieste risarcitorie avanzate da terzi. Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile la garanzia prevista in polizza opera solo ove la copertura di R.C. non sia operativa. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 3.000, e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito inerente a casi di Cyberbullismo subito o di violazione del diritto d'autore commesso dai figli minori conviventi. Esse sono: • le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale; • le spese peritali; • le spese di giustizia nel processo penale; • il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; • le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società?, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; • le spese arbitrali; • le spese di indagine nel procedimento penale.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi dalla copertura RC minori internet i casi di: • danni da esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi; • dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono esclusi dalla copertura rimborso spese utilizzo fraudolento identità digitale i casi di • utilizzo fraudolento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi; • gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei Mezzi di Pagamento, ad opera dell'Assicurato; • dolo dell'Assicurato. L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia effettuato tempestivamente il blocco dei mezzi di pagamento e comunque entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di uno dei rischi assicurati. Sono escluse dalla copertura tutela legale CyberBullismo i casi di: • vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; • in materia fiscale ed amministrativa; • fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; • vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o lamministratori di società? salvo le prestazioni indicate espressamente in garanzia; • controversie derivanti dalla proprietà? o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; • fatti dolosi delle persone assicurate; • fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; • controversie derivanti dalla proprietà? o dalla circolazione di veicoli, nonché? aeromobili; • fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; • rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; • vertenze nei confronti della Società
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:

- autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- autoveicolo non in regola con le norme sulla revisione.

In caso di polizza relativa ad autoveicolo con sistema di radiolocalizzazione satellitare, convenzionato con la Compagnia, in caso di sinistro con responsabilità la Compagnia potrà esercitare rivalsa fino all'importo massimo di € 1.500 qualora il Contraente:

per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;

in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;

a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 15 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;

abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, con esclusione di ogni forma di comunicazione telematica, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. La denuncia deve contenere le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute. Per la garanzia RCA la denuncia deve essere effettuata mediante il modulo CAI. La procedura di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore o parti strutturali degli stessi; non devono essere coinvolti terzi veicoli, gli autoveicoli devono essere immatricolati in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, gli autoveicoli devono essere assicurati alla data del sinistro presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. Nei casi non previsti dal risarcimento diretto o dalla procedura di risarcimento per i trasportati, la richiesta deve essere formulata alla Compagnia di controparte. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a.
	Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni della garanzia assistenza sono erogate per il tramite della Struttura Organizzativa.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus: il contraente ha la possibilità, entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdetta, di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati, a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto o alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo www.consap.it
	Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A che è una società di servizi totalmente controllata da ACI S.p.A., la quale, a sua volta, è azionista di maggioranza di Sara Assicurazioni S.p.A.. Quest'ultima possiede e attua efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse che le consentono di operare in modo tale da non recare pregiudizi agli interessi del Contraente.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	La procedura liquidativa prevede per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. Per le garanzie diverse dalla RCA, dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Per la garanzia RCA a seguito di risoluzione del contratto per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o vendita dell'autoveicolo la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto prevede per tutte le garanzie in esso contenute il no tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it; (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria persona e il proprio autoveicolo dai danni legati alla circolazione.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a € 59,80.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma , fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge.

Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilita dalla legge.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione auto

Ruota Libera Revolution

Condizioni di Assicurazione

Modello: 290/CA **Edizione:** 10/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	5
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)	8
GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE (RC)	13
Che cosa posso assicurare	13
Contro quali danni posso assicurarmi	13
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	13
GARANZIA INCENDIO (I)	19
Che cosa posso assicurare	19
Contro quali danni posso assicurarmi	19
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
GARANZIA FURTO E RAPINA (F)	20
Che cosa posso assicurare	20
Contro quali danni posso assicurarmi	20
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	20
GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI (AT)	21
Che cosa posso assicurare	21
Contro quali danni posso assicurarmi	21
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	22
GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (VS)	22
Che cosa posso assicurare	22
Contro quali danni posso assicurarmi	22
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	22
GARANZIA CRISTALLI (CR)	23
Che cosa posso assicurare	23
Contro quali danni posso assicurarmi	23
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	23
GARANZIA KASKO (KA)	23
Che cosa posso assicurare	23
Contro quali danni posso assicurarmi	23
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	24
GARANZIA SARAPASS (SP)	25
Che cosa posso assicurare	25
Contro quali danni posso assicurarmi	25
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	25
GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)	27
Che cosa posso assicurare	27
Contro quali danni posso assicurarmi	27
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	27
GARANZIA INFORTUNI (IC)	29
Che cosa posso assicurare	29
Contro quali danni posso assicurarmi	29
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	29
GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)	32
Che cosa posso assicurare	32

Contro quali danni posso assicurarmi	32
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	33
GARANZIA ASSISTENZA BASE (AS)	35
Che cosa posso assicurare	35
Contro quali danni posso assicurarmi	35
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	37
GARANZIA ASSISTENZA PLUS (AS)	40
Che cosa posso assicurare	40
Contro quali danni posso assicurarmi	40
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	44
GARANZIA MIMUOVO SHARING (MS)	48
Che cosa posso assicurare	48
Contro quali danni posso assicurarmi	48
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	48
GARANZIA MIMUOVO SENZA TARGA (MT)	51
Che cosa posso assicurare	51
Contro quali danni posso assicurarmi	52
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	52
GARANZIA QUI FAMIGLIA (QF)	54
Che cosa posso assicurare	54
Contro quali danni posso assicurarmi	54
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	55
GARANZIA ASSISTENZA PERSONA(ASP)	57
Che cosa posso assicurare	57
Contro quali danni posso assicurarmi	57
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	58
GARANZIA ASSISTENZA CASA(ASC)	60
Che cosa posso assicurare	60
Contro quali danni posso assicurarmi	60
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	61
GARANZIA STAI BENE (ST)	62
Che cosa posso assicurare	62
Contro quali danni posso assicurarmi	62
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	63
GARANZIA WEBPROTETTO AUTOPIU' (WP)	63
Che cosa posso assicurare	63
Contro quali danni posso assicurarmi	64
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	64
Contro quali danni posso assicurarmi	64
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	64
Contro quali danni posso assicurarmi	65
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	65
COSA FARE IN FASE DI SINISTRO	67
SEZIONE INCENDIO	67
SEZIONE FURTO E RAPINA	67
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI	67

SEZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	67
SEZIONE KASKO	67
SEZIONE SARAPASS	67
SEZIONE CRISTALLI	67
SEZIONE GLOBALE COMPLEMENTARI	67
SEZIONE INFORTUNI	68
SEZIONE TUTELA LEGALE	68
SEZIONE ASSISTENZA BASE	69
SEZIONE ASSISTENZA PLUS	70
SEZIONE ASSISTENZA	71
SEZIONE MIMUOVO SHARING INFORTUNI	71
SEZIONE MIMUOVO SENZA TARGA	72
SEZIONE QUI FAMIGLIA	73
SEZIONE ASSISTENZA CASA	73
SEZIONE ASSISTENZA PERSONA	74
SEZIONE STAI BENE	74
SEZIONE WEBPROTETTO AUTOPIU'	75
COSA FARE SE....	77

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Abitazione: residenza dell'interessato al Pra del veicolo riportato in polizza.

Accelerometro: dispositivo elettronico che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.

Accessori: optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento del veicolo.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo di premio: in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere il contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo.

Ambulatorio: struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni medico chirurgiche nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.

Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminali o delle imprese di logistica.

Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.

Attestazione dello Stato del rischio: documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato e che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento IVASS n.9/2015..

Atto vandalico: atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento dell'autoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo.

Audiofonovisivi: radio, radiotelefono, lettore multimediale, navigatore, satellitare ed altre apparecchiature analoghe, tutte stabilmente fissate al veicolo.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto all'attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa, il proprietario del veicolo l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato.

Bonus Malus: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

Carta Verde: documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell'autoveicolo assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.

Cartella clinica: documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

Carrozzeria convenzionata: carrozzeria appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Centro Convenzionato con la struttura organizzativa: la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa.

Centro specializzato: il riparatore convenzionato con la Compagnia, specializzato negli interventi di riparazione o sostituzione dei cristalli o di riparazione dei danni provocati al mezzo assicurato dalla grandine.

Certificato di assicurazione: documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.

Circolazione: il movimento, fermata e sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Classe di merito di conversione universale (CU): è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.

Classe di merito "interna": è la classe di merito assegnata al contratto da Sara in base alle regole previste nella tariffa vigente.

Cyberbullismo: il danneggiamento o lo stalking di **soggetti minorenni o incapaci per legge** su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato.

Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.

Condivisione di contenuti illeciti: la diffamazione (falsa dichiarazione pubblica) e le offese svolte, espresse tramite foto, scritture, video e/o tramite dichiarazioni pubblicate su blog, forum, social network o presenti sui siti Web; ovvero le informazioni private pubblicate senza l'autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro).

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Crash: Incidente stradale, come di seguito definito, con carattere medio-grave, i cui valori delle accelerazioni / decelerazioni permangono, per un sufficiente periodo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s²). Tali rilevazioni possono essere effettuate solo se il Veicolo ha il quadro acceso.

Cristalli: il parabrezza, le coperture trasparenti del tetto, il lunotto posteriore ed i finestrini laterali. Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.

Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

Danno totale: la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Dimora abituale: l'abitazione sita in Italia in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. È equiparata a dimora abituale, l'abitazione usata da terzi (affitto, comodato, usufrutto, ecc) in modo abituale durante l'anno.

Dispositivo elettronico: dispositivo installato a bordo del Veicolo assicurato in polizza, basato su tecnologia di localizzazione satellitare GPS, fornito in comodato d'uso gratuito, comprensivo di SIM card dati e accelerometro.

Dispositivo Telepass: indica l'apparato Telepass di bordo del veicolo, mediante il quale è possibile fruire del Servizio Telepass. Tale apparato permette lo scambio di informazioni fra gli impianti di rilevazione automatica delle Concessionarie e degli Enti di Gestione e il sistema informatico di Telepass, consentendo l'identificazione dei veicoli in transito e la loro autorizzazione all'accesso e la fruizione dei relativi servizi collegati.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società: venditore o fornitore di servizi specializzato in attività di Soluzione e Mitigazione della Violazione.

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Veicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.

Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimovibile unicamente da personale medico o paramedico.

Guasto: qualsiasi danno improvviso e impreveduto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale, ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Ai fini della sola Garanzia Assistenza l'Indennizzo è rappresentato dalla somma eventualmente dovuta da SARA in caso di Sinistro a titolo di rimborso in luogo della Prestazione di Assistenza non fruita dall'Assicurato per fatto ad egli non imputabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Ai fini della sola Garanzia Assistenza, l'Infortunio deve verificarsi durante il Viaggio.

Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.

Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.

Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che non sia conseguenza o espressione diretta di stati patologici cronici o preesistenti alla partenza per il Viaggio.

Massimale: il limite economico massimo, stabilito in polizza, entro il quale l'Impresa si impegna a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Monitoraggio del credito: l'attività di monitoraggio rileva qualsiasi attività sospetta o cambiamento della cronologia del credito. Il servizio garantisce un regolare accesso alla cronologia del credito, avvisando di cambiamenti critici e significativi. Questa attività aiuta a rilevare una frode correlata al credito ed al furto d'identità.

Monitoraggio dell'identità: l'attività di monitoraggio costante dei dati personali quali ad esempio Data di nascita, indirizzo, username, codice fiscale, numero dei documenti d'identità, indirizzi email, numeri di telefono e cellulare. I servizi di monitoraggio dell'identità avvisano l'Assicurato ogni volta che le informazioni personali risultino troppo esposti o siano intercettati in ambienti web rischiosi.

Noleggio a Breve Termine: servizio di noleggio di autovetture senza conducente a clienti privati per brevi periodi di tempo, nella misura massima di 5 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di attivazione.

Ore di manodopera: il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.

Periodo di osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:

a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente

Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

Portatori di Handicap: tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.

Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

Proprietario: l'intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.

Proporzionale (regola proporzionale art.1907 c.c.): le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale.

Protezione Eventi Atmosferici: sistemi di protezione del veicolo, quali garage, posti auto coperti, o sistemi saldamente fissati al veicolo stesso per la salvaguardia dagli effetti dannosi dei fenomeni atmosferici.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.

Risarcimento diretto: la procedura prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro Rca. Per verificare l'ambito e l'operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi art. 149 del D.Lgs.209/2005.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

SARA: SARA assicurazioni spa.

Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Servizio di Sharing: servizio di prenotazione e noleggio a breve termine, dove autovetture (Carsharing) o ciclomotori (Scootersharing) o biciclette (Bikesharing) sono messi a disposizione dei clienti da un'azienda (privata o pubblica) e distribuite nei centri urbani o in altre aree dall'azienda identificate.

Servizio Telepass: indica collettivamente il Servizio Telepedaggio Autostradale e gli altri Servizi di Telepedaggio (il Servizio Parcheggio in Struttura, il Servizio Traghetto e il Servizio Area C e gli altri Servizi di Telepedaggio che Telepass si riserva di proporre) nonché, se applicabile, i Servizi Accessori di cui al Contratto per la fornitura di servizi Telepass.

Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione: il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata in accordo con la Società ed offerti agli Assicurati potenzialmente coinvolti.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Stato patologico : ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global SERVIZI S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in Via Montalbino 3/5, 20126 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza.

Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Struttura organizzativa per la liquidazione dei sinistri malattia : Struttura Organizzativa di Blue Assistance SpA, Corso Svizzera, 185, 10149 Torino. La Struttura osserva il seguente orario: lunedì - venerdì ore 08,00 - ore 18. Numero telefonico: 800.095.095 e dall'estero 0117425692. La Centrale provvede alla liquidazione dei sinistri e fornisce inoltre informazioni sullo stato del sinistro. Ogni comunicazione scritta, compresa la denuncia di sinistro, ed eventuale documentazione andranno consegnate presso l'Agenzia dove è stata stipulata la polizza. Qualora variasse la Struttura organizzativa incaricata della gestione degli indennizzi, la Società provvederà a darne tempestivo avviso agli assicurati comunicando anche i riferimenti della nuova Struttura (verranno garantite le stesse fasce orarie del servizio), fermo restando la gestione degli indennizzi in corso.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Telepass S.p.A.: società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Atlantia S.p.A., ai sensi degli art. 2497 e ss. c.c., con sede legale in Via Laurentina 449, 00142, Roma.

Terzi danneggiati (garanzia Rca): i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art.129 del Codice.

Trasporto Pubblico Locale: l'insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, funicolare e metropolitana.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge).

Valore commerciale: il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello risultante dalla quotazione del listino Quattroruote (infocar).

Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo.

Veicolo: il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa.

Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)

NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato.

Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it.

In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA, è onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l'informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando al società, anche per il tramite dell'Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

NG.2 DECORRENZA, DURATA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità comunicando l'eventuale

aggiornamento del valore commerciale del veicolo e le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore commerciale del veicolo è determinato sulla base del listino Quattroruote (Infocar) automaticamente rilevato tramite connessione telematica in fase di stipula del contratto. Nel caso in cui tale valore non risulti disponibile lo stesso verrà indicato in polizza su dichiarazione del Contraente.

All'atto della prima stipula il Contraente, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, ha facoltà di richiedere:

- la riduzione del valore assicurato risultante dal Listino Quattroruote (Infocar) fino all'importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
- l' inserimento in polizza del valore accessori (optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento) stabilmente fissati all'interno del veicolo, entro il limite del 20% del valore dello stesso, purché sia immatricolato per la prima volta da non oltre 36 mesi; il valore degli accessori è indennizzabile soltanto se dichiarato in polizza a parte rispetto al valore del veicolo.

Il contraente altresì, qualora dichiara il proprio regime di appartenenza per il recupero totale o parziale dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto del veicolo, ha facoltà di richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore assicurato al netto della quota parte di IVA deducibile.

Sulla scheda di polizza (mod. 290/S) sono indicati, separatamente, il valore del veicolo risultante dal listino Quattroruote (Infocar) oppure il valore dichiarato dal contraente nel caso in cui tale valore non risulti disponibile, nonché il valore degli optional, l'aliquota IVA e l'aliquota di deducibile IVA in base al regime fiscale di appartenenza del contraente.

Il valore assicurato è la risultanza dei valori sopra indicati, delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente. Gli eventuali risarcimenti verranno calcolati sulla base del valore assicurato.

Ai successivi rinnovi annuali Sara provvederà ad aggiornare, automaticamente e senza possibilità di modifica, il valore commerciale del veicolo e nella medesima percentuale degli eventuali accessori dichiarati in polizza, sulla base di quanto risulta dal listino Quattroruote (Infocar), adeguando di conseguenza il premio delle garanzie ad esso collegate. Viceversa nel caso in cui il veicolo non risulti più censito sul Listino Quattroruote (Infocar) il valore assicurato verrà aggiornato solo su richiesta del Contraente e nella misura da lui indicata. In mancanza di tale richiesta Sara calcolerà il premio delle garanzie legate al valore del veicolo sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane fermo quanto previsto dall'art. NG5 "Determinazione dei danni indennizzabili, liquidazione del danno e pagamento".

NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

- in caso di sinistro che determini il **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è definito in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto del valore dell'eventuale relitto e dello scoperto se previsto. Tuttavia, se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e se **il valore del veicolo non eccede € 80.000, I.V.A. compresa**, l'ammontare dell'indennizzo sarà determinato dall'importo di acquisto effettivamente pagato ridotto del valore dell'eventuale relitto e dello scoperto se previsto e fermo il limite del valore assicurato;

- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie a riportare il veicolo al medesimo stato (tenendo conto dell'uso e/o della vetustà) che aveva alla data del sinistro ridotto dello scoperto se previsto. Tuttavia, se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare dell'indennizzo sarà determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie a riportare il veicolo allo stato di nuovo. Per le sole parti del veicolo non soggette ad usura tale termine di 12 mesi viene elevato a 60 mesi, decorsi i quali il deprezzamento massimo applicabile non potrà superare il 50% del valore che le stesse avevano alla data della prima immatricolazione.

Sono considerate non soggette ad usura le parti del veicolo che non vengono deteriorate dal trascorrere del tempo e dall'uso. Sono invece sempre considerate parti soggette ad usura le ruote, pneumatici e cerchi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, l'impianto di scarico, il motore propulsore e le parti meccaniche, la capote, la selleria e gli arredamenti interni.

In ogni caso l'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato dello scoperto, del relativo minimo e/o eventuali franchigie previste nella scheda di polizza (mod.290/S).

Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione del listino Quattroruote (Infocar) riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata degli eventuali accessori se assicurati. Qualora il veicolo non sia quotato sul listino Quattroruote (Infocar) l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Per la determinazione di danni indennizzabili non afferenti il veicolo si rimanda alle disposizioni specifiche delle garanzie.

NG.6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C. C.).

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (Constatazione amichevole di incidente, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;

- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG.7 RIPARAZIONE DEL DANNO PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE O CENTRI SPECIALIZZATI CONVENZIONATI

In caso di sinistro Furto, Kasko (escluso il caso di garanzia Rimborso Sicuro) Eventi Atmosferici, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici, qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto, previsti in polizza verranno ridotti del 50%. Sempre in caso di ricorso a una carrozzeria convenzionata per la garanzia Eventi Atmosferici e la garanzia Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto non sarà applicato. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it. Per il solo caso di sinistro da evento Grandine (garanzia Eventi Atmosferici) qualora la riparazione venga effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperto e minimo e l'eventuale limite di massimo indennizzo previsti in polizza. In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi sociopolitici non sarà applicato.

L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

Nei casi di riparazione presso una struttura non convenzionata e per il caso di garanzia Rimborso Sicuro la franchigia e/o minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulla garanzia Eventi Atmosferici e sulla garanzia Atti Vandalici ed eventi sociopolitici.

La presente norma non è applicabile qualora venga stipulata la clausola NG.8 - Ripara Ok.

NG. 8 RIPARA OK (clausola operante solo se indicata nella scheda di polizza mod. 290/S)

Il contratto è stipulato con la condizione "Riparazione del danno in forma specifica" che prevede l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, sul premio netto della garanzia RCA e, se pattuite, sul premio netto delle garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro e Cristalli), a fronte dell'impegno da parte del Contraente di far riparare il veicolo presso un centro convenzionato (carrozzeria convenzionata o centro specializzato) con Sara Assicurazioni. L'applicazione dello sconto sul premio netto delle garanzie ARD vale anche nel caso in cui il Contraente non sottoscriva la garanzia RCA.

L'elenco dei centri specializzati e delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito www.sara.it. La Compagnia si riserva in qualunque momento di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

La Riparazione del danno in forma specifica sui sinistri RCA è prestata esclusivamente se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- per i sinistri in cui sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- nel caso in cui non risulti alcuna responsabilità a carico del conducente;
- la carrozzeria convenzionata con la Compagnia si trovi non oltre 20 Km dal luogo di accadimento del sinistro e/o di residenza del Contraente;
- sia prodotto modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni, il risarcimento del danno avverrà secondo le tradizionali modalità di risarcimento.

Qualora il Contraente venga meno all'obbligo assunto, facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria non convenzionata e chieda il rimborso delle spese sostenute, avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtata di una percentuale del 10% con il limite pari ad €1.000, a titolo di compensazione per il risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di centri diversi da quello convenzionato indicato dalla Società stessa. **Resta inteso che, in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, la suddetta penale sarà applicabile anche nei confronti di eventuali terzi cessionari del credito del Contraente. Il Contraente accetta volontariamente la compensazione della penale del 10% summenzionata con le somme a lui dovute a titolo di risarcimento.**

Nell'ipotesi in cui la carrozzeria convenzionata con la Compagnia non sia presente nel raggio di 20 km dal luogo di accadimento del sinistro e/o dal luogo di residenza del Contraente, **non verrà applicata la penale del 10%, con il limite di euro 1.000**, a condizione che lo stesso non si avvalga della cessione del credito.

Resta ferma la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione per equivalente. In tale ultimo caso il valore della liquidazione sarà pari al valore stimato dalla Compagnia.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria convenzionata venga accertata una percentuale di responsabilità a carico del Conducente del veicolo assicurato, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria la parte di costi di riparazione del veicolo a suo carico, in relazione alla percentuale di responsabilità.

In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici (ad esclusione dell'evento grandine), Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro e qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto e scoperto previsti in polizza non saranno applicati. Resta ferma l'applicazione del degrado d'uso.

In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi

sociopolitici **non sarà applicato**.

Relativamente alla garanzia Rimborso sicuro l'eventuale differenza tra il costo di riparazione ed il massimo di indennizzo indicato in polizza, resterà a carico del Contraente che provvederà a rimborsarlo alla carrozzeria convenzionata.

Per il solo caso di sinistro da **evento Grandine** (garanzia Eventi Atmosferici), qualora la riparazione venga effettuata presso un centro specializzato nella riparazione dei danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, **la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperti e minimi né dell'eventuale limite di massimo indennizzo previsti in polizza. Resta ferma l'applicazione del degrado d'uso. Se, invece, la riparazione venga effettuata presso una carrozzeria convenzionata, i minimi e gli scoperti previsti in polizza verranno comunque dimezzati. Resta ferma l'applicazione del degrado d'uso.**

Per il solo caso di sinistro **Cristalli**, qualora la riparazione o la sostituzione venga effettuata presso un **centro specializzato convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperti e minimi**. Se, invece, la riparazione o la sostituzione venga effettuata presso una **carrozzeria convenzionata lo scoperto previsto in polizza verrà dimezzato, restando fermo il minimo di scoperto di euro 100.**

Qualora il Contraente venga meno all'obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, la franchigia e/o il minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici. Resta ferma l'applicazione del degrado d'uso.

In tale circostanza verranno inoltre applicate le seguenti **penali aggiuntive**:

-per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici (ad esclusione dell'evento Grandine), Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso Sicuro **sarà applicato uno scoperto aggiuntivo, a quello pattuito in polizza, pari al 15%. Qualora non sia stato pattuito alcuno scoperto verrà comunque applicato uno scoperto del 15%;**

- nel solo caso di garanzia Kasko Completa, Kasko Collisione e Rimborso Sicuro oltre all'applicazione del suddetto aggiuntivo scoperto del 15%, **verranno raddoppiati la franchigia e/o il minimo di scoperto previsti nella scheda di polizza.**

Nell'ipotesi in cui la carrozzeria convenzionata o il centro specializzato convenzionato con la Compagnia non sia presente nel raggio di 20 km dal luogo di accadimento del sinistro e/o dal luogo di residenza del Contraente, non si darà luogo all'applicazione delle penali aggiuntive sopra descritte.

Per il solo evento Grandine (garanzia Eventi Atmosferici) e la garanzia Cristalli, la Compagnia non erogherà alcun tipo di indennizzo nel caso in cui il Contraente non si rivolga per la riparazione ad un centro specializzato o ad una carrozzeria convenzionata con Sara Assicurazioni.

Per tutte le garanzie ARD (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Kasko Completa, Kasko Collisione, Rimborso Sicuro e Cristalli) resta ferma la possibilità per il Contraente di richiedere la liquidazione per equivalente. In tal caso il valore della liquidazione sarà pari al valore stimato dalla Compagnia decurtato dell'eventuale scoperto e franchigia e/o minimo di scoperto pattuiti in polizza. Resta ferma l'applicazione del degrado d'uso.

Resta inteso che, **sia nel caso di sinistro RCA e nel caso di sinistro ARD**, qualora le spese di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Compagnia ne darà avviso al Contraente, ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro ovvero, nel caso in cui il Contraente voglia riparare il veicolo presso la carrozzeria convenzionata la Compagnia sosterrà i costi di riparazione entro il valore commerciale, restando a carico del Contraente la quota eccedente.

NG.9 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di Montenegro e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).**

NG.10 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

NG.11 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto TIPO_CON potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediaciononline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NG.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, **il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.**

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), **il Contraente Persona Fisica si impegna a**

distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

NG. 14 – Conflitto di interessi

Si segnala che per le coperture Assistenza, Furto con dispositivo satellitare, la Compagnia potrà avvalersi dei servizi offerti da (i) Sara Services S.r.l., una società strumentale appartenente al Gruppo Assicurativo Sara, totalmente controllata da Sara Assicurazioni S.p.A. e (ii) da ACI Global Servizi S.p.A., una società controllata da ACI S.p.A., a sua volta azionista di maggioranza di Sara Assicurazioni S.p.A.. Quest'ultima possiede e attua efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse che le consentono di operare in modo tale da non recare pregiudizi agli interessi del Contraente.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA tiene indenne l'assicurato, per i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo e **nei limiti del massimale convenuto**, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, dell'autoveicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 RISCHI ASSICURATI

SARA assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo descritto sulla scheda di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione degli autoveicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo quanto previsto ai sensi della Legge;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150,00 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed anomalie in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato.
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo, che sia autotassametro o autoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 FORME ASSICURATIVE

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio definiti in tariffa variabili (in riduzione o in aumento) a seconda che siano presenti o meno sinistri nel periodo di osservazione intendendosi:

- per 1° periodo quello che inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della sua scadenza annuale;
- per periodi successivi quelli che hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Classe d'ingresso

Per i veicoli assicurati per la prima volta, dopo prima immatricolazione, la classe Bonus Malus d'ingresso è la 13 interna Sara (14 CU), salvo i casi di seguito indicati.

Per i veicoli assicurati per la prima volta, dopo voltura al pra la classe Bonus Malus d'ingresso è la 14 CU, salvo i casi di seguito indicati.

Classe d'ingresso per veicoli assicurati a seguito di cessione del contratto

Per i veicoli di prima immatricolazione assicurati per la prima volta dopo cessione di contratto la classe Bonus Malus d'ingresso è 13 interna Sara (14 CU), salvo quanto previsto in senso più favorevole dalle disposizioni di legge.

Per i veicoli con voltura al pra assicurati per la prima volta dopo cessione di contratto la classe Bonus Malus d'ingresso è la 14 CU, salvo quanto previsto in senso più favorevole dalle disposizioni di legge.

Classe agevolata Bersani (Legge 40/2007)

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.

Classe agevolata Bonus Familiare

SARA nei casi di stipulazione di un nuovo contratto o di rinnovo di un'autovettura, con attestazione dello stato del rischio privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, intestato a persona fisica già titolare di ulteriore polizza assicurativa o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.

Classe agevolata Guida Limitata a Società

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autovetture uso privato assicurate per la prima volta, a seguito di

prima immatricolazione o voltura al pra, intestate a società che siano anche Contraenti della polizza, date in affidamento esclusivo a soci o amministratori della Società Contraente, assegnerà la classe BM/SARA maturata dal Socio/Amministratore su altro contratto SARA, ferma la CU d'ingresso 14.

La Società Contraente deve dichiarare che il veicolo è dato in uso al socio oppure all'amministratore le cui generalità sono indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S). Il veicolo potrà essere guidato esclusivamente da tale socio o amministratore e dai suoi familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia. In caso di sinistro causato da persona diversa da quelle indicate, **Sara potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.**

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Classe di assegnazione per Veicoli con attestazione dello stato del rischio

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna B/M Sara corrispondente alla classe CU riportata sull'attestazione dello stato del rischio salvo per i casi specifici previsti nella tabella successiva. La tabella di conversione tra la classe CU e la classe interna B/M Sara è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Classe di assegnazione per Veicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo assegnerà la classe BM (sia classe interna Sara che la classe CU) riportata sull'ultimo attestato di rischio conseguito.

Classe di assegnazione per Veicoli assicurati in precedenza all'estero

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza all'estero assegnerà la classe 14 (sia classe interna Sara che la classe CU) a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale come riportato nella seguente Tabella di Riepilogo Classe di merito Bonus Malus iniziale (punto 8).

Classe di assegnazione per Veicoli sprovvisti di documentazione

In casi diversi da quelli sopra indicati ovvero in caso di assenza della documentazione a supporto delle casistiche sopra descritte, il contratto sarà assegnato alla classe di merito più elevata prevista in tariffa.

Tabella di riepilogo Classe di merito Bonus Malus iniziale

Casistica	B/M SARA	B/M CU
1) veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione, per i casi non previsti ai seguenti punti 4) e 5))	13	14
	Classe Sara = CU - 3 con il minimo classe Sara 1	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio 2 – 9 in assenza di sinistri e attestato compilato nei 5 o più anni ed il corrente
2) veicoli precedentemente assicurati con la forma tariffaria Bonus Malus(salvo quanto previsto dall'art.134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private)	Classe Sara = CU - 2	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio 10 in assenza di sinistri e attestato compilato nei 5 o più anni ed il corrente
	Classe Sara = Classe CU - 1	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio 11 – 14 in assenza di sinistri
	Classe Sara = Classe CU	In tutti gli altri casi
3) veicoli assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A., per i casi non previsti ai seguenti punti 4) e 5)	14	14
4) veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. con i requisiti di accesso alle agevolazioni previste dall'art.134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private.	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato
5) Autovetture assicurate per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. intestate a Società e date in uso esclusivo a Soci o Amministratori (Guida Limitata a società)	la classe B/M di altra autovettura assicurata con SARA del Socio/Amm.tore	la classe B/M CU 14
6) Autovetture assicurate a seguito di cessione del contratto (salvo quanto previsto dall'art.134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private)	la classe B/M 13	la classe B/M CU 14
7) veicoli assicurati precedentemente con contratto temporaneo	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito
8) veicolo assicurato precedentemente all'estero	la classe B/M CU ricavata da dichiarazione estera secondo i criteri del punto 9	la classe B/M CU ricavata da dichiarazione estera secondo i criteri del punto 9
9) per veicoli in precedenza assicurati con altra Impresa con la forma Franchigia	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito	a classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito
10) veicoli che non rientrano nei casi 1) e 2) e sprovvisti di documentazione	18	18

** ai sensi di quanto previsto dal Reg.Isvap 4/2006 Allegato 2

Per le annualità successive a quella della prima stipulazione Sara acquisisce l'attestazione di rischio direttamente per via telematica

dalla Banca dati degli attestati di rischio e il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella A delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, Sara abbia o meno effettuato, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri penalizzanti, ai sensi di quanto previsto dal Reg. lsvap 4/2006 Allegato 2. Per tali si intendono i sinistri di cui sia stata accertata la responsabilità principale. I sinistri con responsabilità paritaria sono penalizzanti quando il cumulo delle quote di responsabilità di due o più sinistri sia almeno pari al 51%.

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:

- a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdetto.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla variazione del premio di riferimento e dall'evoluzione delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati - Tabella A				
0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 5 classi, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 8 classi, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 11 classi, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa

Protezione Bonus: Qualora un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, una regola evolutiva Bonus Malus più favorevole rispetto a quella prevista nella presente tabella. Tale regola più favorevole, definita in tariffa, troverà applicazione nel caso in cui vengano registrati uno o due sinistri nel periodo di osservazione. Nel caso in cui vi siano più di due sinistri troverà invece applicazione la tabella delle regole evolutive tabella A.

RC.4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'AUTOVEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo oppure il conto vendita del veicolo adeguatamente documentati determinano, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- cessione del contratto di assicurazione all'acquirente.
SARA prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione al cessionario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'attestazione dello stato del rischio;
- risoluzione del contratto.
SARA rimborsa la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale della eventuale maggiorazione per temporaneità, se il contratto è di durata inferiore all'anno), per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la vendita è successiva alla sospensione del contratto il rimborso del premio Rc pagato e non goduto decorre dalla data di effetto della sospensione (al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione)
- trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.

La polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA, preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà i nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Mantenimento classe società

Sara prevede il mantenimento della classe BM interna in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, ferma la CU d'ingresso indicata in tariffa.

Il contraente dichiara che il veicolo oggetto di copertura Sara è stato acquistato da una Società e che il nuovo proprietario rientra in una delle seguenti casistiche:

- socio, risultante da atto costitutivo
- dipendente, risultante da atto dichiarativo della Società
- familiare, di socio della Società stessa, risultante dallo stato di famiglia.

In caso di sinistro ove risultasse che il proprietario del veicolo non ha i requisiti sopra indicati Sara potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) ed è riservata ai soli contratti in portafoglio.

Mantenimento classe per Eredi

Sara prevede in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato il mantenimento della classe BM interna, nonché della classe CU maturata, a seguito di variazione dell'intestatario del veicolo a favore degli eredi stabilmente conviventi del de cuius. Ferma l'applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all'erede o ad un suo familiare convivente.

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Tabella riepilogativa- Mantenimento classi BM/SARA

Casistica	B/M SARA	B/M CU
1) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, dipendente e familiare del socio	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario	14
2) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo per decesso dal de cuius agli eredi stabilmente conviventi.	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario, ferma l'applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenente all'erede o ad un suo familiare convivente.	B/M CU maturata sul veicolo, ferma l'applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all'erede o ad un

		suo familiare convivente.
3) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo tra coniugi uniti civilmente o conviventi di fatto	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario	B/M CU maturata sul veicolo dal precedente intestatario
4) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo tra soci e società di persone e viceversa	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario	B/M CU maturata sul veicolo dal precedente intestatario

Cessazione del rischio

La cessazione di rischio adeguatamente documentata conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva, furto dell'autoveicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- risoluzione del contratto.
Il Contraente è tenuto a fornire a SARA in caso di furto la denuncia presentata alle Autorità, SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna dei documenti; se la cessazione del rischio è successiva alla sospensione del contratto il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione.
- trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.
Previo consegna a SARA, in caso di furto della denuncia presentata alle Autorità, la polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

RC.5 FORMULE DI GUIDA

La garanzia è prestata con la seguente modalità, indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Guida Esclusiva (riservata ai soli contratti in portafoglio che già la prevedano):** il veicolo può essere guidato esclusivamente dal conducente nominativamente indicato in polizza che sia in possesso di idonea patente di guida da almeno due anni e che abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente diverso, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento** entro il limite massimo di € 1.500,00
- **Guida Esperta:(clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base):** il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento** entro il limite massimo di € 1.500,00

Nel caso in cui il Contraente abbia optato per la formula Guida Esclusiva:

- la rivalsa non opera se l'utilizzo del veicolo assicurato al momento del sinistro è dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), se il veicolo è guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, se l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante (furto, rapina, appropriazione indebita);
- SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della rivalsa.

RC.6 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione del contratto in corso, **per non più di due volte per anno assicurativo, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto**. La sospensione del contratto comporta anche sospensione del periodo di osservazione, e decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di sospensione.

La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo **Proprietario** assicurato - avviene con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da SARA.

La sospensione e la riattivazione del contratto possono essere richieste dal Contraente, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Prima acquisizione del contratto

SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del

caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Scadenza annuale del contratto rilascio dell'attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet www.sara.it (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

RC.9 FURTO DELL'AUTOVEICOLO

In caso di furto dell'autoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.

Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Autovetture date in uso da Società (clausola non prevista nel Contratto Base)

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria a dipendenti, **SARA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria**, purché sia in buona fede:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)

Nel caso di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, **SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.**

SuperProtezioneBonus (clausola non prevista nel Contratto Base)

A parziale deroga dell'art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro (con responsabilità principale o paritaria) nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale, SARA:

- manterrà inalterate le agevolazioni maturate ed applicate al contratto sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- non terrà conto del sinistro ai fini di eventuali altri parametri tariffari che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente clausola non troverà applicazione.

Patto per i Giovani (clausola non prevista nel Contratto Base)

Preso atto che il Contraente dichiara di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento alla guida previste dal "Patto per i giovani" siglato in data 30/06/2008 da ANIA e dalle Associazioni dei Consumatori, "In tema di sicurezza stradale e assicurazione RCA auto" ed allegato alla polizza, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato **SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00, qualora il sinistro sia avvenuto in presenza di:**

- cinture di sicurezza non allacciate;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- superamento dei limiti di velocità;
- uso di telefono cellulare alla guida;
- trasporto di un numero di persone superiore a quanto consentito.

Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)

A parziale deroga dell'art. RC2 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore SARA rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nei seguenti casi:

1. qualora il veicolo al momento del sinistro sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non fosse a conoscenza di tale situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. **La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000;**
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione. **La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000.**

Cliente Pluripolizza (clausola non prevista nel Contratto Base)

Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Sara, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.

Ispezione veicolo

Preso atto che il Contraente dichiara di mettere a disposizione l'autovettura, adibita a servizio privato, indicata in polizza per l'ispezione da parte di un incaricato della società Insoore, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Il Contraente verrà contattato da un utente della società Insoore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di effetto del contratto per fissare un'appuntamento per l'ispezione dell'autovettura, che potrà avvenire nelle giornate comprese tra lunedì e venerdì

dalle ore 8.00 alle 18.00, durante le quali il Contraente si rende disponibile.

L'ispezione dovrà comunque avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di effetto del contratto e comunque entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto.

Durante l'ispezione verranno effettuate una serie di fotografie relative all'esterno ed interno dell'autovettura, con dettaglio di eventuali danni visibili, fotografie del telaio e del contachilometri, al fine di certificare lo stato del veicolo alla sottoscrizione del contratto. Il Contraente autorizza espressamente la Compagnia ad utilizzare tali fotografie in caso di denuncia di sinistro per la valutazione, gestione, liquidazione e contenzioso dei sinistri. In caso di variazione dell'autovettura assicurata in corso di contratto sarà necessario effettuare una nuova ispezione. Nell'eventualità in cui il Contraente non metta a disposizione l'autovettura per l'ispezione nel corso dei 5 giorni lavorativi successivi alla data di effetto del contratto, come da condizioni, il Contraente dovrà immediatamente corrispondere la differenza tra il premio RCA pagato e quello per il medesimo rischio che la tariffa, pubblicata dalla Compagnia secondo le disposizioni di Legge, prevede in assenza di ispezione dell'autovettura.

Gancio Traino (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)

Il contratto è stipulato con la condizione Gancio Traino che prevede, in presenza di gancio traino installato ed omologato sull'autoveicolo indicato in polizza, la copertura assicurativa per i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

RC.11 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Per il caso di totale esaurimento dei punti patente, l'assicurazione non è operante, solo se al momento del sinistro al conducente risulti già stata effettuata la comunicazione, ovvero se l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Inoltre, in caso di sinistro con responsabilità, SARA potrà effettuare una rivalsa fino all'importo massimo di € 1.500,00 qualora il Contraente:

- per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
- in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti, e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 15 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali;
- abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;

RC.12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.

GARANZIA INCENDIO (I)

Che cosa posso assicurare

I.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Incendio si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito a seguito di utilizzo dell' autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

I.2 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- c) scoppio del relativo serbatoio;
- d) azione del fulmine.

La garanzia Incendio copre anche i danni:

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 300.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come previsto dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

I.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo.

I.4 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

I.5 CONDIZIONI PARTICOLARI PER PRESENZA SUL VEICOLO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE

Preso atto che il Contraente dichiara che l'autovettura assicurata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare convenzionato con SARA e indicato sulla scheda di polizza, troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di impegnarsi ad installare il dispositivo satellitare indicato in polizza entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del dispositivo, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;
- b) al contratto vengono applicate le speciali condizioni previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i dispositivi satellitari sopra indicati;
- c) la garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod.290/S);
- d) se al momento del sinistro il dispositivo satellitare non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 15 giorni lavorativi di effetto del contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del dispositivo satellitare OctoBox, che prevede agevolazioni tariffarie, si procederà all'addebito della differenza tra il premio Incendio pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In caso di disinstallazione definitiva, in corso di contratto, del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale informazione all'Agenzia SARA e sottoscrizione degli atti contrattuali, si procederà per i giorni rimanenti alla scadenza del contratto all'addebito della differenza tra il premio Incendio pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

GARANZIA FURTO E RAPINA (F)

Che cosa posso assicurare

F.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Furto e Rapina si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

F.2 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia all'autoveicolo sia agli accessori (optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento) stabilmente fissati all'interno del veicolo, che siano indicati in polizza qualora il loro valore sia dichiarato a parte rispetto al valore del veicolo.

Sono ricompresi anche i danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate, per i quali SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso. Tale copertura è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 200,00** per ciascun sinistro, oppure con il maggiore scoperto eventualmente indicato sulla scheda di polizza (**mod. 290/S**). Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

F.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;
- f) verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

F.4 SCOPERTO RELATIVO ALLA GARANZIA FURTO E RAPINA

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Qualora il sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con SARA, che il Contraente è tenuto ad installare sull'autoveicolo, risultasse non installato o non funzionante al momento del sinistro, verrà applicato lo scoperto del 25%.

Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

F.5 CONDIZIONI PARTICOLARI PER PRESENZA SUL VEICOLO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE

Preso atto che il Contraente dichiara che l'autovettura assicurata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare convenzionato con SARA e indicato sulla scheda di polizza, troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di impegnarsi ad installare il dispositivo satellitare indicato in polizza entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del sistema, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;
- b) al contratto vengono applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i dispositivi satellitari sopra indicati;
- c) la garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod.290/S);
- d) se al momento del sinistro il sistema di radiolocalizzazione non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 15 giorni lavorativi di effetto del contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del dispositivo satellitare OctoBox, che prevede agevolazioni tariffarie, si procederà all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In caso di disinstallazione definitiva, in corso di contratto, del dispositivo satellitare senza contestuale informazione all'Agenzia SARA e sottoscrizione degli atti contrattuali, si procederà per i giorni rimanenti alla scadenza del contratto all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

F.6 CONDIZIONI PARTICOLARI PER PRESENZA SUL VEICOLO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE

Preso atto che il Contraente dichiara che l'autovettura assicurata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare convenzionato con SARA e indicato sulla scheda di polizza, troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

a) il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di impegnarsi ad installare il dispositivo satellitare indicato in polizza entro 15 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del dispositivo, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;

b) al contratto vengono applicate le speciali condizioni previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i dispositivi satellitari sopra indicati;

c) la garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod.290/S);

d) se al momento del sinistro il dispositivo satellitare non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 15 giorni lavorativi di effetto del contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del dispositivo satellitare OctoBox, che prevede agevolazioni tariffarie, si procederà all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In caso di disinstallazione definitiva, in corso di contratto, del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale informazione all'Agenzia SARA e sottoscrizione degli atti contrattuali, si procederà per i giorni rimanenti alla scadenza del contratto all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

F.7 CONDIZIONE FURTO TOTALE

Qualora venga sottoscritta la condizione Furto Totale, richiamata in polizza, la copertura viene prestata per il solo caso di furto o rapina con perdita totale del veicolo assicurato, non sono pertanto ricompresi nella garanzia i danni da furto parziale.

F.8 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'autoveicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero dell'autoveicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo

del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del veicolo.

F.8 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI (AT)

Che cosa posso assicurare

AT.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Eventi Atmosferici si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AT.2 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi naturali, identificati come tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- b) grandine.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Nel caso di presenza sulla scheda di polizza (mod.290/S) del limite di massimo indennizzo, l'assicurazione è invece prestata sino a tale importo, che non potrà essere comunque superiore al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4.

Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, o l'eventuale limite di massimo indennizzo, viene ridotto di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AT.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;

AT.4 SCOPERTO E LIMITI INDENNIZZO

La garanzia è prestata con lo scoperto, il minimo di scoperto e l'eventuale limite di massimo indennizzo indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Qualora la riparazione del danno è effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e sul sito internet ufficiale della Compagnia www.sara.it), non viene applicato alcun eventuale limite di massimo indennizzo ed il minimo di scoperto e lo scoperto previsti in polizza sono ridotti del 50%. Resta salvo quanto definito dall'art.NG.4.

Per il solo caso di danno da evento grandine se la riparazione viene effettuata presso un centro specializzato convenzionato con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e sul sito internet ufficiale della Compagnia www.sara.it), ferma la non applicazione dell'eventuale limite di massimo indennizzo presente sulla scheda di polizza, la garanzia è prestata senza applicazione dello scoperto e minimo di scoperto previsti in polizza. Resta salvo quanto definito dall'art.NG.4.

AT.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (VS)

Che cosa posso assicurare

VS.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

VS.2 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) atti dolosi di terzi o di vandalismo;

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Nel caso di presenza sulla scheda di polizza (mod.290/S) del limite di massimo indennizzo, l'assicurazione è invece prestata sino a tale importo, che non potrà essere comunque superiore al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4.

Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, o l'eventuale limite di massimo indennizzo, viene ridotto di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

VS.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle

- persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

VS.4 SCOPERTO E LIMITE INDENNIZZO

La garanzia è prestata con lo scoperto, il minimo di scoperto e l'eventuale limite di massimo indennizzo indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e sul sito internet ufficiale della Compagnia www.sara.it) non viene applicato alcun eventuale limite di massimo indennizzo ed il minimo di scoperto e lo scoperto previsti in polizza sono ridotti del 50%. Resta salvo quanto definito dall'art.NG.4..

VS.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA CRISTALLI (CR)

Che cosa posso assicurare

CR.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Cristalli si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire le spese sostenute presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 RISCHI ASSICURATI

SARA rimborsa, fino alla concorrenza per ogni annualità assicurativa del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- e) causati da dolo di terzi;
- f) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- g) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- i) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- j) conseguenti a deterioramento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

CR.4 SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO

La garanzia è prestata **senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato o sostituito** presso un centro specializzato convenzionato SARA (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet www.sara.it). Altrimenti si applicherà:

— uno scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 in caso di intervento (sia riparazione sia sostituzione) in un centro NON convenzionato.

GARANZIA KASKO (KA)

Che cosa posso assicurare

KA.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Kasko si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

KA.2 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:

- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- collisione con veicoli
- ribaltamento;
- fuoriuscita di strada.

purché l'evento sia assicurato nella forma prescelta dal Contraente, indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art. NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.3 FORME DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Kasko Collisione:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.2;
- **Kasko Completa:** sono operanti sia la garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.2, sia le garanzie per urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada di cui alla lettera b) del medesimo articolo;
- **Rimborso sicuro:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.2, che è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo per anno assicurativo riportato in polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

KA.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- conseguenti a furto, rapina e incendio;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. KA.2;
- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
- avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
- da Collisioneart KA.2a, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente.

KA.5 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie Kasko sono prestate con la franchigia, lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

KA.6 LIMITAZIONE DELLA RIVALSA

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.7 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

KA.8 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMULA RIMBORSO SICURO

KA.8.1 Rischi assicurati formula Rimborso Sicuro

La garanzia è operante a condizione che il sinistro, per la garanzia RCA, sia stato liquidato accertando la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

In caso di sinistro non è consentito evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.8.2 Franchigia formula Rimborso Sicuro

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto o franchigia se al sinistro è stata applicata, per la garanzia RCA, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento D.P.R. n. 254/2006.

Diversamente la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

KA.8.3 Determinazione dei danni indennizzabili formula Rimborso Sicuro

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo per anno assicurativo riportato in polizza.

Se al momento del sinistro l'autoveettura assicurata ha un valore inferiore a quanto definito in polizza il massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo, anche in presenza di una pluralità di sinistri, sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

decurtato della franchigia eventualmente prevista.

GARANZIA SARAPASS (SP)

Che cosa posso assicurare

SP.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia SaraPass si obbliga, nei confronti del Proprietario dell'autoveicolo assicurato, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito l'autoveicolo indicato in polizza a condizione che:

- a) l'autoveicolo che ha subito il danno sia un'autovettura ad uso privato che circoli su autostrade sulle quali si preveda il pagamento di un pedaggio mediante il dispositivo Telepass;
- b) a bordo dell'autoveicolo sia presente il dispositivo Telepass e che tale dispositivo sia attivo ed associato al veicolo secondo le condizioni di contratto e d'uso del servizio Telepass, con abbonamento valido e in vigore;
- c) il danno subito dall'autoveicolo sia accaduto su tratto autostradale presente su territorio italiano e coperto da servizio Telepass;
- d) sia intervenuto, sul luogo dell'incidente, il soccorso stradale e/o personale addetto all'assistenza sul tratto autostradale interessato e/o Polizia Stradale che rilascino adeguata documentazione comprovante l'evento e l'intervento.

La copertura SaraPass, che non è obbligatoria, prevede, su richiesta del Contraente, l'abbinamento di alcuni Servizi Accessori che non possono essere acquistati separatamente dalla copertura kasko offerta da SaraPass. Tali servizi, come meglio indicati nel contratto denominato "Contratto per la fornitura dei Servizi Telepass", al quale più estesamente si rinvia, comprendono il pagamento da parte di Sara dei **costi di spedizione Apparato Telepass e del canone del servizio di telepedaggio**; il costo delle transazioni effettuate per il tramite di Telepass (percorrenza di chilometri ai quali è abbinato un pedaggio), **le penali e gli indennizzi** sono invece a carico del Contraente. Per l'esplicitazione di tutti i costi relativi ai servizi abbinati alla copertura SaraPass si rinvia alle "Condizioni Economiche del Servizio Telepass" allegate al suddetto Contratto per la fornitura dei Servizi Telepass.

Contro quali danni posso assicurarmi

SP.2 Rischi Assicurati

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - collisione con veicoli;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada

Nelle aree di servizio e di sosta la garanzia è operante solo in caso di collisione con altro veicolo identificato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo per anno assicurativo di € 5.000.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

SP.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. SP.2;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
- m) da Collisione art. SP.2a, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;
- n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione "fuoristrada".

SP.4 Scoperto e franchigia

La garanzia SaraPass è prestata senza applicazione di franchigia, scoperto e minimo di scoperto.

SP.5 Limitazione alla rivalsa

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

SP.6 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)

Che cosa posso assicurare

GC.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Globale Complementari si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

GC.2 RISCHI ASSICURATI

GC.2.1 Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00**, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- il **parcheggio** e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- la **reimmatricolazione** del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso;
- la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- l'**immatricolazione** di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- per i veicoli muniti di dispositivo elettronico (apparato di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con SARA), il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato, qualora l'apparato medesimo sia andato distrutto a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile a termini della presente assicurazione;
- nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.2.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.2.3 Indennità Autoscuola

Qualora dalla patente del Contraente del veicolo assicurato vengano decurtati dei punti quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza, SARA rimborserà **fino alla concorrenza di € 300,00** per ogni periodo di assicurazione le spese documentate sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per il recupero dei punti, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'assicurazione è operante esclusivamente nel caso in cui il numero di punti patente residuo del Contraente sia divenuto, a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari o inferiore a dieci punti patente.

GC.2.4 Ripristino dotazioni di sicurezza

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 1.000,00** per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, **esclusi i fatti derivanti dalla normale usura.**

GC.2.5 Fauna selvatica

SARA rimborsa, **nei limiti del massimale di € 5.000,00 per anno assicurativo**, le spese documentate per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute. La garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

GC.2.6 Danni da veicoli non assicurati

SARA rimborsa i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo di assicurazione e in ogni caso non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In tale condizione SARA si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art.1916 del C.C., per recuperare dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le somme liquidate all'Assicurato, salvo parere contrario di Consap.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

GC.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

Che cosa posso assicurare

IC.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Infortuni si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito a seguito di utilizzo dell' autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

IC.2 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza (mod. 290/S).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.3 INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. IC.2, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IC.4 CASI ASSICURATI

IC.4.1 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000,00.

IC.4.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

A) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

B) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
di una falange	1/3 del valore del dito	
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%

del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Perdita completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia		70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede		40%
ambidue i piedi		100%
un alluce		5%
un dito del piede diverso dall'alluce		1%
falange ungueale dell'alluce		2,5%
Anchilosi		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%
della tibia - tarsica ad angolo retto		10%
della tibia - tarsica con anchilosi della sotto astragala		15%
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno		15%
Esiti di frattura di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale		12%
una vertebra dorsale		5%
12° dorsale		10%
una vertebra lombare		10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio		25%
ambidue gli occhi		100%
Sordità completa di:		
un orecchio		10%
ambidue gli orecchi		40%
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale		4%
bilaterale		10%
Perdita anatomica di:		
un rene		15%
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.		

C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

IC.4.3 INDENNITÀ DI DEGENZA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 RIMBORSO SPESE DI CURA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - **fino a concorrenza del massimale annuo assicurato** - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante,
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi

- c) rette di degenza
- d) trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- e) protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili **fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100,00** e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato **per un periodo massimo di trenta giorni** dalla data dell'infortunio e **per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20%, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato**. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 INDENNITÀ INTEGRATIVA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 1000 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonta a € 2000 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

IC. 4.6 RENDITA VITALIZIA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che determini come conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente accertata maggiore del 50% della totale, verrà garantito, in aggiunta al previsto indennizzo per l'invalidità permanente, anche il pagamento della rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo iniziale lordo annuo risultante pattuito sulla scheda di polizza mod. 290/S. Detta rendita vitalizia sarà assegnata con polizza emessa dalla SARA VITA SPA, e con premio a carico della SARA assicurazioni, in base all'apposita convenzione stipulata tra la SARA VITA e la SARA assicurazioni.

L'effetto della polizza emessa da SARA VITA avrà la stessa data della sottoscrizione dell'atto con il quale è accertato il grado di invalidità.

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuata dodici mesi dopo l'effetto della polizza vita.

La rendita verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.

IC.5 CASI E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

IC.6 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.2, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 290/S);
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
- c) dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti. Sono inoltre esclusi gli infortuni avvenuti durante l'effettuazione di "prove libere" -amatoriali e non- all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e sue successive modificazioni;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto al precedente art. IC.3;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

IC.8 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

1) Opzione con franchigia iniziale:

a) sulla somma assicurata per invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

b) qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

2) Opzione senza franchigia sui primi €50.000,00:

la somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

a) sulla parte di somma assicurata fino a € 50.000 non si applica alcuna franchigia;

b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 50.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al punto b).

IC.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 RISCHI ASSICURATI

SARA, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), garantisce la Tutela Legale dell'Assicurato, nei casi appresso indicati, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;**
- le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con SARA;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. **È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.**

TL.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.3 CASI ASSICURATIVI

La Tutela legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

a) **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

b) recupero dei danni a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali di terzi**, quali gli incidenti stradali.

La copertura opera anche per i danni per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 254/2006, solo successivamente alla formulazione dell'offerta di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

c) controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute **entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.**

La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. TL.6 ESCLUSIONI, lettera m).

d) Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di **interventi chirurgici effettuati in occasione di ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale.** E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

e) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

TL.4 GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Ai casi assicurativi elencati nell'art. TL.1 sono aggiunti i seguenti:

f) **opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida** irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;

g) ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre **sanzioni amministrative pecuniarie** purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;

h) opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una **decurtazione superiore a 5 punti**;

- i) ricorso avverso l'**illegittima variazione di punti** comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida;
- l) **Atto di pirateria stradale – spese d'investigazione**
In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il massimale convenuto:
- l'esercizio dell'azione di **risarcimento danni alla persona subito dal conducente** del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le **spese per un eventuale investigatore** per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi **60 (sessanta)** giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese **sino ad un massimo di € 5.000 per evento**;
- m) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da **violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada**.

TL.5 DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

Omicidio stradale

Le garanzie previste all'art. TL.3 lettera a) vengono prestate agli Assicurati per la difesa nei procedimenti penali colposi per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime con estensione di massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di € 50.000,00.

Guida in stato di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto all'art. TL.6 lettera i) le garanzie vengono prestate agli assicurati per:

a) La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidenti stradali anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza.

b) Il dissequestro del veicolo garantito in polizza anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza.

Le prestazioni vengono garantite purché il tasso alcolemico non superi lo 0,8 g/l; in caso di superamento di tale limite la prestazione opera solo quando l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato.

Il massimale per tali prestazioni è quello indicato sul frontespizio di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.6 Esclusioni

Le prestazioni di cui agli art. TL.3 e TL.4 non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;

i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti (art. 186 CdS) e per omissione di fermata e assistenza, in violazione dell'art. 189 comma 1, CdS;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

k) limitatamente all'art. TL.4 - Garanzie aggiuntive, punti f) e h) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;

l) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. TL.4 - Garanzie aggiuntive;

m) in caso di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni;

n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. TL.3 Casi assicurati, lettera b) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.

TL.7 Assicurati

Le garanzie previste all'art. TL.3 - Casi assicurati - vengono prestate al **Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza**.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali**.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.8 Estensione territoriale

L'assicurazione per difesa penale di cui alla lettera a) e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di cui alla lettera b) dell'art. TL.3 operano per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori**.

L'assicurazione per le controversie contrattuali di cui alla lettera c) dell'art. TL.3 opera inoltre anche per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein, nel Regno Unito e Repubblica di Montenegro.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.9 Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto in percentuale	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Tutela Legale	Non previsto	Minimo scoperto 100 euro per controversie contrattuali	Spese d'investigazione: € 5.000 per evento.

GARANZIA ASSISTENZA BASE (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia e per la gestione dei Sinistri si avvale della Struttura Organizzativa esterna ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – via Montalbino 3/5.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa, ad erogare le Prestazioni di Assistenza consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito come indicato nell'articolo AS.2 Rischi assicurati.

Per Assicurato si intende il proprietario regolarmente abilitato all'uso del Veicolo o conducente autorizzato dallo stesso, nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al numero di posti indicati sulla carta di circolazione.

I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 RISCHI ASSICURATI

AS.2.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di **Guasto, Incidente o eventi atmosferici purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa:

1. provvede ad inviare sul posto personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, salvo i costi **o relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo che l'Assicurato provvede a regolare direttamente al personale intervenuto; la garanzia opera anche in caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita purché non si tratti di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria)**
2. provvede ad inviare un carroattrezzi, qualora la Struttura organizzativa ritenga, sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato, che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla. Il carroattrezzi provvederà a trasportare il Veicolo, in alternativa:
 1. dal **luogo del fermo**, fino al più vicino Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa
 2. dal luogo del fermo, fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione
 3. dal luogo del fermo fino ad una Carrozzeria o Centro specializzato convenzionati con Sara Assicurazioni **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo**
 4. fino ad altra destinazione indicata dall'Assicurato, **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo.**

In caso di chiusura del centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato appena possibile. **Si intende esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo.**

La Società terrà a proprio carico:

- i costi relativi al trasporto del Veicolo alle destinazioni indicate ai punti 1 e 2;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo alla destinazione indicata al punto 3 e al punto 4; **il conteggio dell'eventuale eccedenza chilometrica verrà effettuato a partire dal luogo di fermo e tiene conto anche del percorso che il mezzo di soccorso dovrà fare per tornare al luogo di fermo; il costo sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)
- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto **fino ad un massimo di tre giorni; le spese di posteggio successive al terzo giorno saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)

L'Assicurato e gli eventuali trasportati saranno messi nella condizione di raggiungere il luogo di destinazione del veicolo con il mezzo che la Struttura Organizzativa riterrà più idoneo.

La presente Prestazione di Assistenza opera anche in caso di :

1. foratura di uno o più pneumatici
2. rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero")
3. recupero in un box o in un garage sotterraneo o multipiano.

Per i casi indicati ai punti 2 e 3, qualora sia necessario **l'intervento di mezzi speciali** (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) la Società, tramite la Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un **massimo di € 300 per sinistro evento.**

AS.2.2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.2.3 AUTO SOSTITUTIVA PER GUASTO, INCIDENTE O EVENTI ATMOSFERICI

In caso di **Guasto, Incidente o eventi atmosferici** e qualora:

- a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con traino, come indicato al precedente punto AS.2.1 compreso anche il caso di forza maggiore documentata,

b. il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno **8 ore di manodopera**, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina presso cui il Veicolo è stato trasportato; la certificazione delle ore di manodopera deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. **Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.**

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione **e comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260.**

L'Auto Sostitutiva è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate di cui si avvale la Struttura Organizzativa;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste; la società di noleggio può richiedere un deposito cauzionale che deve essere direttamente prestato dall'Assicurato. A tale scopo egli dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- l'auto sostitutiva per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque **non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260.**
- le coperture assicurative obbligatorie di legge.
- la restituzione dell'autovettura in Italia ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale l'autovettura è stata consegnata all'assicurato; all'estero, la riconsegna dell'auto sostitutiva dovrà avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata
- le dotazioni di cui l'autovettura deve disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, tra le quali, a titolo esemplificativo, **le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie**, le spese relative a carburante, pedaggi, traghetto, dotazioni specifiche richieste dall'assicurato come seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci. L'eventuale costo relativo al prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

AS.2.4 RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora, a seguito di **Guasto o Incidente** avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal Centro Convenzionato o dall'officina presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad erogare, a scelta dell'Assicurato, una delle seguenti Prestazioni di Assistenza tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica) proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica).

In tali casi, eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'assicurato e da eventuali passeggeri devono essere consegnati alla Società.

La presente prestazione è operante solo nel caso in cui sia stato effettuato il Soccorso stradale ai sensi dell'Art. 2.1 ed è alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva per Guasto o Incidente".

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.5 SPESE ALBERGO

Qualora, a seguito di **Guasto o Incidente** stradale avvenuto in Viaggio (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo, debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, se già non rientranti nel programma di Viaggio originario.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di €350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.6 TAXI PER RECARSÌ ALL' AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora, a seguito di **Soccorso Stradale** venga predisposta l'organizzazione delle Prestazioni Auto sostitutiva o Spese d'Albergo, la Società, tramite la Struttura organizzativa, potrà altresì organizzare il trasporto in taxi dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo del fermo del Veicolo fino all'hotel o al luogo dove verrà presa in consegna l'Auto Sostitutiva.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.7 RIMPATRIO DEL VEICOLO IN PROSSIMITÀ' DEL CONFINE ITALIANO

A seguito di Soccorso Stradale per **Incidente**, verificatosi **entro 50 km di distanza calcolati in andata e ritorno dal confine italiano,**

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il rimpatrio del Veicolo.

Il Veicolo sarà rimpatriato e ricoverato presso il riparatore indicato dall'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro comprensivi di eventuali spese di posteggio del Veicolo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.3.1 Accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante attivazione automatica di dispositivo elettronico

Per poter usufruire delle Prestazioni di Assistenza indicate all'art AS.2 Rischi assicurati, con attivazione automatica del **dispositivo elettronico** presente in polizza, è necessario che:

- l'Assicurato abbia fatto installare sul Veicolo il dispositivo elettronico, secondo quanto previsto dalle "Condizioni Generali di abbonamento ai servizi con OCTO Telematics Italia" che fa parte integrante del presente contratto;
- l'Assicurato, in caso di avviso di eventuale malfunzionamento del **dispositivo elettronico**, si sia recato presso il centro di assistenza tecnica concordato con OCTO Telematics Italia per risolvere il problema e lo stesso sia stato superato.

I servizi medici di emergenza sono riservati, secondo le vigenti leggi, al Sistema di emergenza sanitaria nazionale. Nel caso di Crash e/o altra necessità di usufruire delle Prestazioni di Assistenza, per il quale si rendesse necessario l'invio di mezzi di soccorso sanitario, la

Struttura Organizzativa si attiverà, se richiesto, per attivare un contatto telefonico diretto tra l'Assicurato e il Servizio pubblico Sanitario di Urgenza e Emergenza (118). Il dispositivo elettronico non deve, pertanto, essere considerata come un mezzo alternativo o sostitutivo di attivazione dei servizi di emergenza sanitaria.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.4 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di Incendio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- per i danni causati da eventi atmosferici di eccezionale intensità (inondazioni, frane, trombe d'aria, uragani), qualificati ufficialmente come calamità naturali dalle autorità competenti o, in assenza di dichiarazione ufficiale, che presentino caratteristiche di intensità paragonabili a una calamità naturale;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

AS.5 RESPONSABILITA' – ESONERO ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto indicato al precedente art. AS.3.1 e art. AS.4 Esclusioni, resta inteso che SARA e la Struttura

Organizzativa non potranno essere chiamate a rispondere per interruzioni e limitazioni alle Prestazioni di Assistenza derivanti da:

- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- malfunzionamento della linea telefonica e/o mancanza di copertura della rete GSM/GPRS;
- danni causati al dispositivo elettronico da interventi di soggetti non autorizzati;
- incidenti con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo elettronico;
- mancato intervento delle autorità competenti a seguito di segnalazioni avvenute per mezzo della Struttura Organizzativa.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Assistenza			
GARANZIA	SCOPERTO %	MINIMO DI SCOPERTO/ FRANCHIGIA (€)	LIMITE DI INDENNIZZO
Depannage	==	==	==
Soccorso stradale	==	==	25 km se la destinazione è un Centro/Carrozzeria convenzionato con Sara oppure è scelta dall'Assicurato
Soccorso per foratura	==	==	==
Recupero fuoristrada, box, garage	==	==	€ 300 per sinistro
Depannage batteria scarica	==	==	
Montaggio e smontaggio catene da neve per per portatori di handicapp	==	==	==
Auto in sostituzione per Guasto, Incidente o eventi atmosferici	==	==	fino a 6 giorni con 8 ore di manodopera
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Spese d'albergo	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo	==	==	€ 50 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo

GARANZIA ASSISTENZA (AS) - Associazione all'ACI

Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà Techno. Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI. L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente possieda già una Tessera FacileSarà, FacileSarà o Tessera ACI (Gold, Sistema o Vintage) in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it, dà diritto a:

- pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;
- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto.

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 GDPR) SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR".

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI.

GARANZIA ASSISTENZA PLUS (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia e per la gestione dei Sinistri si avvale della Struttura Organizzativa esterna ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – via Montalbino 3/5.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa, ad erogare le Prestazioni di Assistenza consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito come indicato nell'articolo AS 2 Rischi assicurati.

Per Assicurato si intende il proprietario regolarmente abilitato all'uso del Veicolo o conducente autorizzato dallo stesso, nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al numero di posti indicati sulla carta di circolazione.

I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 RISCHI ASSICURATI

AS.2.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di **Guasto, Incidente, Incendio, eventi atmosferici o Furto, purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa:

1. provvede ad inviare sul posto personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, salvo i costi **o relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo che l'Assicurato provvede a regolare direttamente al personale intervenuto; la garanzia opera anche in caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita purché non si tratti di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria)**
2. provvede ad inviare un carroattrezzi, qualora la Struttura organizzativa ritenga, sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato, che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla. Il carroattrezzi provvederà a trasportare il Veicolo, in alternativa:
 1. **dal luogo del fermo**, fino al più vicino Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa
 2. dal luogo del fermo, fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione
 3. dal luogo del fermo fino ad una Carrozzeria o Centro specializzato convenzionati con Sara Assicurazioni **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo**
 4. fino ad altra destinazione indicata dall'Assicurato, **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo.**
 5. in caso di **Incendio**, dal luogo del fermo fino al centro di raccolta più vicino autorizzato al trattamento di veicoli incendiati **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo.** La prestazione di soccorso stradale è limitata esclusivamente al **trasporto del relitto** e non solleva l'Assicurato dagli obblighi previsti dalla normativa ambientale vigente in merito alla classificazione, gestione e smaltimento di un veicolo incendiato. **Tutti i costi e le procedure non rientranti nel trasporto del relitto sono a carico dell'Assicurato, compresi i costi di messa in sicurezza, demolizione e gestione documentale previsti dalla normativa ambientale. Restano esclusi dal presente intervento di soccorso tutti gli altri costi, adempimenti e responsabilità connessi alla gestione del relitto o alle prescrizioni normative in materia di rifiuti pericolosi o non pericolosi, che rimangono a carico dell'Assicurato in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).**

In caso di chiusura del centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato appena possibile. **Si intende esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo.**

La Società terrà a proprio carico:

- i costi relativi al trasporto del Veicolo alle destinazioni indicate ai punti 1 e 2;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo alla destinazione indicata al punto 3, al punto 4 e al punto 5; **il conteggio dell'eventuale eccedenza chilometrica verrà effettuato a partire dal luogo di fermo e tiene conto anche del percorso che il mezzo di soccorso dovrà fare per tornare al luogo di fermo; il costo sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)
- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto **fino ad un massimo di tre giorni; le spese di posteggio successive al terzo giorno saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale Acì – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)**

L'Assicurato e gli eventuali trasportati saranno messi nella condizione di raggiungere il luogo di destinazione del veicolo con il mezzo che la Struttura Organizzativa riterrà più idoneo.

La presente Prestazione di Assistenza opera anche in caso di :

1. foratura di uno o più pneumatici
2. rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero")
3. recupero in un box o in un garage sotterraneo o multipiano.

Per i casi indicati ai punti 2 e 3, qualora sia necessario **l'intervento di mezzi speciali** (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) la Società, tramite la Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un **massimo di € 300 per sinistro evento.**

All'estero il costo massimo per le operazioni di Soccorso stradale a carico della Società è di € 215,00.

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. Obblighi in caso di sinistro) non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore documentata (come ad esempio verbale delle forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza

interventuti, certificato di pronto soccorso), **il costo massimo** per le operazioni di soccorso stradale a carico della Società è di **€ 127,00**.

AS.2.2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.2.3 AUTO SOSTITUTIVA PER GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO O EVENTI ATMOSFERICI

In caso di **Guasto, Incidente, Incendio o eventi atmosferici** e qualora:

- sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con traino, come indicato al precedente punto AS.2.1 compreso anche il caso di forza maggiore documentata,
- il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno **6 ore di manodopera**, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina presso cui il Veicolo è stato trasportato; la certificazione delle ore di manodopera deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. **Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.**

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione **e comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260**.

L'Auto Sostitutiva è messa a disposizione:

- l'tramite le società di autonoleggio convenzionate di cui si avvale la Struttura Organizzativa;
- l'secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste; la società di noleggio può richiedere un deposito cauzionale che deve essere direttamente prelevato dall'Assicurato. A tale scopo egli dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio
- l'presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- l'auto sostitutiva per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque **non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260**.
- le coperture assicurative obbligatorie di legge.
- la restituzione dell'autovettura in Italia ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale l'autovettura è stata consegnata all'assicurato; all' estero, la riconsegna dell'auto sostitutiva dovrà avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata
- le dotazioni di cui l'autovettura deve disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, tra le quali, a titolo esemplificativo, le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese relative a carburante, pedaggi, traghetti, dotazioni specifiche richieste dall'assicurato come seggiolini per il trasporto di bambini, portabicicli, portasci. L'eventuale costo relativo al prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa. L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

AS.2.4 AUTO SOSTITUTIVA PER FURTO TOTALE

In caso di Furto totale del Veicolo, avvenuto in Italia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, **fino ad un massimo di 30 giorni di calendario**.

In caso di ritrovamento del Veicolo, l'Auto Sostitutiva rimane a disposizione dell'Assicurato fino al giorno in cui, disposto il dissequestro amministrativo, verrà ripristinata la funzionalità del Veicolo e comunque non oltre il limite sopraindicato.

L'Assicurato, per poter usufruire della Prestazione, deve far pervenire alla Struttura Organizzativa copia della denuncia di Furto presentata agli organi di polizia competenti e del verbale di dissequestro.

La presente prestazione non si applica in caso di Sinistro dovuto a tentato furto e furto parziale.

AS.2.5 RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora, a seguito di **Guasto, Incidente, o Furto** avvenuto in Viaggio, il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, certificate su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato o dall'officina presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad erogare una delle seguenti Prestazioni di Assistenza a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica).

In tali casi, eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'assicurato e da eventuali passeggeri devono essere consegnati alla Società.

La presente prestazione è operante solo nel caso in cui sia stato effettuato il Soccorso stradale ai sensi dell'Art. 2.1 ed è

alternativa alle prestazioni "Auto sostitutiva per Guasto o Incidente" o "Auto sostitutiva per Furto totale"

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.6 RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di:

- **Guasto, incidente, o Furto parziale avvenuti in Viaggio in Italia** per i quali fosse necessario un **fermo per la riparazione superiore alle 40 ore** certificate a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire;

- **Furto con ritrovamento** del Veicolo al di fuori della provincia di Residenza, purché sia in grado di circolare;

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario (1° classe) o, se il Viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), per recuperare il Veicolo riparato o ritrovato.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS. 2.7 AUTO A CASA DALL'ESTERO

In caso di **Guasto, Incidente** o ritrovamento dopo **Furto avvenuto all'estero**, in conseguenza del quale sia stato effettuato in favore del Veicolo un Soccorso stradale come previsto all'art. AS.2.1, **qualora il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 40 Ore di Manodopera** certificata come previsto all'art AS.2.3, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, predisporrà il recupero del Veicolo, purché non riparato, ed il suo trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'Assicurato situata nella località di Residenza dello stesso, ricorrendo a mezzi dei fornitori convenzionati. Qualora l'Assicurato chiedesse di effettuare il trasporto presso una località diversa, rimarrà a suo carico l'ulteriore spesa.

La presente Prestazione è fornita fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora a seguito di Incidente stradale il valore commerciale residuo del Veicolo, come rilevabile in base alla quotazione del listino QUATTORRUOTE (infocar) riferita al mese di accadimento dell'evento, risultasse inferiore al costo necessario ad effettuare la prestazione di trasporto di cui al presente articolo secondo il preventivo fatto dalla Struttura Organizzativa, quest'ultima provvederà, d'accordo con l'Assicurato, a curare l'esecuzione delle **operazioni di demolizione tenendo le relative spese a proprio carico entro un massimale di € 300.**

In alternativa, la Società si riserva il diritto di corrispondere, tramite la Struttura Organizzativa, un Indennizzo forfetario nella misura di € 300.

AS.2.8 SPESE D'ALBERGO

Qualora, a seguito di **Guasto, Incidente stradale o Furto avvenuto in Viaggio** (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, se già non rientranti nel programma di Viaggio originario.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di €350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.9 TAXI PER RECARSÌ ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora, a seguito di **Soccorso Stradale** venga predisposta l'organizzazione delle Prestazioni Auto sostitutiva o Spese d'Albergo, la Società, tramite la Struttura organizzativa, potrà altresì organizzare il trasporto in taxi dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo del fermo del Veicolo fino all'hotel o al luogo dove verrà presa in consegna l'Auto Sostitutiva.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.10 RIMPATRIO DEL VEICOLO IN PROSSIMITÀ DEL CONFINE ITALIANO

A seguito di Soccorso Stradale per **Incidente**, occorso **entro 50 km di distanza calcolati in andata e ritorno dal confine italiano**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il rimpatrio del Veicolo.

Il Veicolo sarà rimpatriato e ricoverato presso il riparatore indicato dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro comprensivi di eventuali spese di posteggio del Veicolo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.11 ASSISTENZA TELEFONICA COMPILAZIONE MODELLO CAI

Qualora il Veicolo assicurato rimanga coinvolto in un Incidente, l'Assicurato che avesse la necessità di avere delle informazioni sulla compilazione del modello di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa per ottenere assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI:

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell'incidente stesso.

AS.2.12 GESTIONE SCADENZE

Il Contraente potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa per attivare il servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi alla gestione in sicurezza e alla conformità alle norme sulla circolazione del Veicolo (ad es. scadenza bollo auto, revisione periodica del Veicolo, rinnovo permessi di circolazione, etc.).

L'Assicurato potrà specificare fino a 5 eventi che dovrà trasmettere ai recapiti della Struttura Organizzativa indicati in polizza tramite posta (specificando sulla busta "ACI GLOBAL SERVIZI AREA PERSONA - Gestione Scadenze"), fax (02-66100944) o e-mail (area.san-pers@aciglobalservizi.it) specificando le scadenze, i giorni di preavviso, la modalità di preavviso (sms, e-mail, telefono non cellulare), nonché l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

Una volta acquisita l'informazione, la Struttura Organizzativa avviserà l'Assicurato della scadenza secondo la tempistica richiesta e con la modalità comunicata.

La Società e la Struttura Organizzativa non sono responsabili del mancato recepimento dell'avviso da parte dell'Assicurato.

La Prestazione viene fornita non oltre il periodo di validità della Polizza del Veicolo.

AS.2.13 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

In caso di **Guasto, Incidente, Furto parziale**, (per le loro definizioni si rimanda al glossario), o ritrovamento dopo il **Furto totale** del Veicolo avvenuto **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato**, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede:

- a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali;
- al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di € 2.500,00** o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.14 ANTICIPO CAUZIONE PENALE

Qualora a seguito di **Incidente stradale** avvenuto **all'estero** in cui sia coinvolto il Veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, **fino ad un massimo equivalente in valuta locale di € 5.000,00** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS. 2.15 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora a seguito di **Incidente stradale** avvenuto **all'estero** in cui sia coinvolto il Veicolo per il quale l'assicurazione è prestata, l'Assicurato sia arrestato o indagato e necessiti dell'Assistenza di un interprete, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a metterlo a disposizione, assumendo a suo carico i relativi onorari **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 500,00** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui si è verificato il Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.16 CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

Qualora l'Assicurato che si trovi in **Viaggio con il Veicolo** e che a seguito di **Infortunio o Malattia** abbia bisogno di parlare con un medico, per sé o per i propri trasportati, potrà contattare la Struttura Organizzativa per chiedere di consultare un medico.

AS.2.17 INVIO MEDICO GENERICO

Qualora l'Assicurato che si trovi in **Viaggio in Italia** con il Veicolo e che a seguito di **Infortunio o Malattia** abbia necessità di Assistenza medica, può contattare la Struttura Organizzativa e parlare con il medico di guardia, che deciderà l'eventuale l'invio di un medico generico convenzionato.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con l'Assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o autoambulanza.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo

AS.2.18 RIENTRO SANITARIO

Qualora a seguito di **Infortunio occorso in Viaggio, causato da incidente stradale** in cui è coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato o dei passeggeri, siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di Cura prossimo alla sua Residenza allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, definisce le modalità del rientro e provvede a:

1. ad organizzare il trasporto con il mezzo che i medici ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
 - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
2. assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico o paramedico

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico o paramedico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società

fino ad un massimo di € 15.000 per persona e fino a € 30.000 per Sinistro e per anno assicurativo. Non danno luogo alla fruizione della presente Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato o ai passeggeri di proseguire il viaggio.

La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i passeggeri firmino per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

AS.2.19 RIENTRO DEL CONVALESCENTE

La Prestazione si eroga nei confronti dell'Assicurato o dei passeggeri convalescenti **dopo un Ricovero in un Istituto di Cura per Infortunio dovuto a Incidente stradale occorso al Veicolo in Viaggio**, qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare con il Veicolo a causa delle sue condizioni di salute.

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, dopo aver contattato il medico curante dell'Istituto di Cura presso il quale l'Assicurato è ricoverato, organizzerà il rientro del convalescente, fino alla sua Residenza con treno (prima classe), o aereo (classe turistica), o traghetto.

La Prestazione è estesa ai trasportati ed è alternativa al Rientro sanitario (art. AS. 2.18).

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo

AS. 2.20 TRASFERIMENTO IN CENTRI SPECIALIZZATI

Qualora l'Assicurato a seguito di **incidente stradale** necessiti di terapie o interventi chirurgici ritenuti dai medici di guardia della Struttura Organizzativa non effettuabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della sua Regione di residenza e i medici stessi, **previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell'Assicurato presso Centri italiani specializzati ubicati fuori dalla Regione di residenza/Centri esteri**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato con il mezzo più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (in classe economica, eventualmente barellato);
- treno (in prima classe/vagone letto);
- autoambulanza;

tenendo a proprio carico le relative spese **fino ad un massimale complessivo di € 2.500,00 per anno assicurativo.**

AS. 2. 21 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora il Conducente del Veicolo assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per Malattia, Infortunio oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri, nei limiti dei posti previsti dalla Carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

AS. 2.22 RIENTRO FIGLI MINORI DI 15 ANNI

Qualora l'Assicurato in viaggio non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il viaggio ad un parente dell'Assicurato o ad altra persona designata dall'Assicurato stesso, per raggiungere i figli minori di 15 anni in loco e ricondurli al luogo di domicilio **con un limite massimo complessivo di spesa di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo.

AS. 2.23 RIMPATRIO - RIENTRO SALMA ALLA RESIDENZA

Qualora l'assicurato deceda, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, si incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto fino al luogo di sepoltura in Italia, della salma.

Sono escluse le spese della cerimonia funebre e dell'inumazione.

La presente Prestazione è prestata fino ad un limite massimo complessivo di € 10.000,00.

AS.3.1 Accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante attivazione automatica di dispositivo elettronico

Per poter usufruire delle Prestazioni di Assistenza indicate all'art AS.2 Rischi assicurati, con attivazione automatica del **dispositivo elettronico** presente in polizza, è necessario che:

- l'Assicurato abbia fatto installare sul Veicolo il dispositivo elettronico, secondo quanto previsto dalle "Condizioni Generali di abbonamento ai servizi con OCTO Telematics Italia" che fa parte integrante del presente contratto;
- l'Assicurato, in caso di avviso di eventuale malfunzionamento del **dispositivo elettronico**, si sia recato presso il centro di assistenza tecnica concordato con OCTO Telematics Italia per risolvere il problema e lo stesso sia stato superato.

I servizi medici di emergenza sono riservati, secondo le vigenti leggi, al Sistema di emergenza sanitaria nazionale. Nel caso di Crash e/o altra necessità di usufruire delle Prestazioni di Assistenza, per il quale si rendesse necessario l'invio di mezzi di soccorso sanitario, la

Struttura Organizzativa si attiverà, se richiesto, per attivare un contatto telefonico diretto tra l'Assicurato e il Servizio pubblico Sanitario di Urgenza e Emergenza (118). Il dispositivo elettronico non deve, pertanto, essere considerata come un mezzo alternativo o sostitutivo di attivazione dei servizi di emergenza sanitaria.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.4 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali - previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo,

pirateria, scioperi, terremoti, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

- per i danni causati da eventi atmosferici di eccezionale intensità (inondazioni, frane, trombe d'aria, uragani), qualificati ufficialmente come calamità naturali dalle autorità competenti o, in assenza di dichiarazione ufficiale, che presentino caratteristiche di intensità paragonabili a una calamità naturale;
- nel caso di Soccorso Stradale a seguito di Incendio, se non sono state espletate tutte le incombenze burocratiche necessarie che consentono all'operatore del mezzo di soccorso di prelevare il relitto e trasportarlo. Restano esclusi tutti i costi e gli adempimenti successivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), inclusi quelli di messa in sicurezza, gestione e smaltimento del veicolo, che rimangono a carico dell'Assicurato.
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Sara Assicurazioni si riserva il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'Assicurato per eventuali addebiti, sanzioni o costi sostenuti derivanti dalla mancata ottemperanza da parte dell'Assicurato agli obblighi previsti dal Testo Unico Ambientale. Qualora l'Assicurato non abbia adempiuto agli obblighi di gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dal veicolo incendiato, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale, la Società potrà rivalersi per i relativi importi.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

AS.5 RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto indicato al precedente art. AS.3.1 e art. AS.4 Esclusioni, resta inteso che SARA e la Struttura Organizzativa non

potranno essere chiamate a rispondere per interruzioni e limitazioni alle Prestazioni di Assistenza derivanti da:

- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- malfunzionamento della linea telefonica e/o mancanza di copertura della rete GSM/GPRS;
- danni causati al dispositivo elettronico da interventi di soggetti non autorizzati;
- incidenti con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo elettronico;
- mancato intervento delle autorità competenti a seguito di segnalazioni avvenute per mezzo della Struttura Organizzativa.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Assistenza			
GARANZIA	SCOPERTO %	MINIMO DI SCOPERTO/ FRANCHIGIA (€)	LIMITE DI INDENNIZZO
Depannage	==	==	==
Soccorso stradale	==	==	25 km se la destinazione è un Centro/Carrozzeria convenzionato con Sara oppure è scelta dall'Assicurato oppure in caso di Incendio
Soccorso per foratura	==	==	==
Montaggio e smontaggio catene da neve per portatori di handicapp	==	==	==
Recupero fuoristrada, box, garage	==	==	€ 300
Depannage batteria scarica	==	==	==
Auto sostitutiva per Guasto, Incidente, Incendio o eventi atmosferici	==	==	fino a 6 giorni con 6 ore di manodopera
Auto sostitutiva per Furto totale	==	==	fino a 30 giorni
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Recupero del Veicolo	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Auto a casa dall'estero	==	==	€900 per sinistro e per anno assicurativo
Spese d'albergo	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo	==	==	€ 50 2 volte per anno assicurativo
Rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Assistenza telefonica compilazione modello CAI	==	==	==
Gestione scadenze	==	==	fino a 5 scadenze
Anticipo spese di prima necessità	==	==	€ 2.500 2 volte per anno assicurativo
Anticipo cauzione penale	==	==	€ 5.000 2 volte per anno assicurativo
Interprete a disposizione	==	==	€ 500 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Consigli medici telefonici	==	==	==
Invio medico generico	==	==	3 volte per anno assicurativo

Rientro Sanitario	==	==	€ 15.000 per persona € 30.000 per anno assicurativo
Rientro del convalescente	==	==	€ 1.000 per persona e per anno
Trasferimento in centri specializzati	==	==	€ 2.500 per anno assicurativo
Autista a disposizione	==	==	==
Rientro figli minori di 15 anni	==	==	€ 500 per sinistro 3 volte per anno assicurativo
Rimpatrio - rientro salma	==	==	€ 10.000

GARANZIA ASSISTENZA PLUS (AS) - Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà Techno. Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI. L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente possieda già una Tessera FacileSarà, FacileSarà Techno o Tessera ACI (Gold, Sistema o Vintage) in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà Techno, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it da diritto a:

- pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;
- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto;
- informazioni telefoniche riguardanti meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche e percorsi alternativi sul territorio nazionale, fornite mediante il numero verde 800.095.095.

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 GDPR) SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI.

GARANZIA MIMUOVO SHARING (MS)

Che cosa posso assicurare

MS0.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia MiMuovo Sharing assicura, il Proprietario l'autoveicolo assicurato in polizza, per Infortunio e Tutela Legale in caso di utilizzo di mezzi in sharing o trasporto pubblico locale, e per Riduzione della penalità risarcitoria in caso di utilizzo di mezzi in sharing, come riportato nelle sezioni "contro quali danni posso assicurarmi".

In presenza di autoveicolo cointestato la copertura viene prestata al soggetto indicato come proprietario sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

MS.0.2 Condizione aggiuntiva - Estensione copertura familiari

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).

La copertura prevede l'estensione della garanzia ai componenti del nucleo familiare del proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale.

L'estensione può essere prevista per un massimo di 4 persone.

GARANZIA INFORTUNI

Contro quali danni posso assicurarmi

MS.1 RISCHI ASSICURATI INFORTUNI

Qualora il Proprietario dell'autovettura assicurata dalla presente polizza subisca un infortunio alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, la Società riconosce un capitale in caso di invalidità permanente o in caso di morte. **In caso il Sinistro avvenga durante un noleggio Bikesharing la garanzia è limitata ad incidenti occorsi con veicolo individuato soggetto alla RC obbligatoria per legge, comprovati da verbale delle Autorità intervenute.**

La garanzia è operante anche quando il Proprietario si trova in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale. **In questo caso la garanzia è limitata agli infortuni comprovati da intervento e verbale dell'Autorità pubblica ed avvenuti entro un raggio di 50 Km dalla residenza del Proprietario.**

La somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Morte è di € 30.000, per la garanzia Invalidità permanente è di € 50.000, con applicazione di una franchigia relativa pari al 3% della totale. Invece in caso di infortunio alla guida di ciclomotore o bicicletta la somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Morte è di € 20.000, per la garanzia Invalidità permanente è di € 30.000 con applicazione di una franchigia relativa pari al 3% della totale.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MS.2 CASI ASSICURATI

MS.2.1 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%. **La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.**

MS.2.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

a) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
di una falange	1/3 del valore del dito	
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Perdita completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibia - tarsica ad angolo retto	10%	
della tibia - tarsica con anchilosi della sotto astraglica	15%	
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambedue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la

stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

MS.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art.

MP.1.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- e) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

MS.4 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

MS.5 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Opzione con franchigia iniziale:

- a) sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- b) qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

MS.6 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

GARANZIA TUTELA LEGALE

Contro quali danni posso assicurarmi

MS.1 RISCHI ASSICURATI TUTELA LEGALE

SARA garantisce, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 5.000,00 la Tutela Legale del Proprietario per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale qualora, in riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale:

sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso ad incidente stradale;

debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni alla persona subito per fatti illeciti di terzi in caso d'incidente stradale. Sono escluse le spese per l'eventuale assistenza peritale;

sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con il fornitore del Servizio di sharing o di Noleggio a Breve Termine o di Trasporto Pubblico Locale **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MS.2 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della

Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

MS.3 ESCLUSIONI

Sono escluse dalle prestazioni di cui all'art. MS.2:

- a) la controversia derivante da rapporti contrattuali (eccetto le fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo), fatti dolosi e fatti commessi dal Proprietario in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;
- b) il procedimento che si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;
- c) la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni nonché alle relative fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;
- d) il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- f) gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;
- g) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- h) le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del Proprietario.

MS.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

GARANZIA PENALITA' RISARCITORIA

Contro quali danni posso assicurarmi

MP.1 RISCHI ASSICURATI PENALITA' RISARCITORIA

SARA rimborsa il Proprietario delle spese, documentate con fatture, sostenute a titolo di franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA **fino alla concorrenza del massimale di € 500 per ogni annualità assicurativa**, ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, **a patto che il Proprietario abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio.**

La garanzia in caso di guida di Bikesharing è limitata ad incidenti occorsi con veicolo individuato soggetto alla RC obbligatoria per legge, comprovati da verbale delle Autorità intervenute.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la garanzia non opera ove il Proprietario sia ritenuto responsabile per qualsiasi altro danno o perdita causato al mezzo, agli accessori o a parti dello stesso (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di perizia, rimorchio, la rottura/perdita delle chiavi, contaminazione del carburante, danni causati da negligenza del guidatore e qualsiasi danno o perdita occorso a seguito di attività criminali).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MS.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO ASSICURATO

È condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia:

- in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing: che il noleggio sia stato attivato a nome del Proprietario e il Proprietario sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
- in caso di noleggio tramite Noleggio a Breve Termine: che il noleggio sia stato effettuato a nome del Proprietario e il Proprietario sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
- in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine: che il Proprietario sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente, ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati;
- in caso di viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale: che il Proprietario risulti intestatario di un abbonamento annuale.

MS.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

GARANZIA MIMUOVO SENZA TARGA (MT)

Che cosa posso assicurare

MT0.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia MiMuovo senza targa assicura, come riportato nelle sezioni "contro quali danni posso assicurarmi", il proprietario dell'autoveicolo riportato in polizza per:

- la responsabilità civile dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in area pubblica o a questa equiparata a seguito dell'uso di veicoli di trasporto persone, non targati e non soggetti all'assicurazione RC obbligatoria per legge;
- le spese di riprotezione della sua mobilità;
- le spese sostenute per il rifacimento dei documenti di Carta d'Identità, Passaporto o Patente.

In presenza di autoveicolo cointestato la copertura viene prestata al soggetto indicato come proprietario sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

MT.0.2 CONDIZIONE AGGIUNTIVA - ESTENSIONE PERSONE

Operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).

La copertura prevede l'estensione della garanzia ai componenti del nucleo familiare del proprietario, dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente nella documentazione contrattuale.

L'estensione può essere prevista per un massimo di 4 persone.

GARANZIA RESPONSABILITA' MEZZI NON TARGATI

Contro quali danni posso assicurarmi

MT.1 Responsabilità mezzi non targati

SARA si obbliga a tenere indenne il Proprietario, dell'autoveicolo riportato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danni a cose durante lo svolgimento della vita privata:

- dalla circolazione di veicoli non targati, anche a motore, ma non soggetti all'assicurazione RC obbligatoria per legge, quali: velocipedi, monopattino, skateboard, biciclette, segways, veicoli per invalidi;
- dalla circolazione di natanti non soggetti all'assicurazione RC obbligatoria per legge e non trainati, entro il limite di 5 metri di lunghezza, quali pattini, gommoni, barche a remi e a vela senza motore ausiliario, surf.

La garanzia opera per i danni verificatisi limitatamente nelle aree pubbliche e a queste ad esse equiparate.

La garanzia è prestata sino alla somma assicurata €500.000 per annualità assicurativa e con una franchigia di €250 per sinistro.

Non sono considerati terzi:

- a) il proprietario dell'autoveicolo, il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MT.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- b) derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- c) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico;
- d) derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura;
- e) derivanti dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- f) derivanti dalla proprietà, possesso e utilizzo di animali;
- g) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- h) derivanti dall'esercizio di attività professionale;
- i) derivanti da dolo dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare;
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni, anche parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

MTE.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

GARANZIA RIPROTEZIONE MOBILITA'

Contro quali danni posso assicurarmi

MT.1 Riprotezione mobilità

SARA rimborsa al Proprietario le maggiori spese sostenute, **fino alla concorrenza del massimale di € 100 per ogni annualità assicurativa**, per l'acquisto di biglietti ferroviaria o navali in sostituzione di quelli non utilizzati a causa di suo ritardo all'arrivo al porto o alla stazione ferroviaria di partenza in seguito alle circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili di seguito riportate:

- a) incidente da circolazione dell'autoveicolo durante il tragitto verso il porto o la stazione ferroviaria di partenza;
- b) blocco della circolazione, anche per avverse condizioni meteorologiche, disposto dalle competenti autorità.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MT.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,

sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;

d) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);

h) occorsi durante la circolazione fuori strada;

i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

MT.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

GARANZIA PERDITA DOCUMENTI

Contro quali danni posso assicurarmi

MT.1 Perdita documenti

SARA rimborsa al Proprietario le spese sostenute e documentate per il rifacimento della documentazione a lui riferita relativa a Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, di autoveicoli e/o patente nautica, in caso di furto o incendio della stessa, **fino alla concorrenza del massimale di € 100 per ogni annualità assicurativa.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MT.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;

d) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

g) occorsi durante la circolazione fuori strada;

h) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;

i) danni conseguenti a furto perpetrato all'interno di un autoveicolo;

j) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;

k) conseguenti a smarrimento e/o dimenticanza del bagaglio personale, intendendosi la perdita di possesso di un bene senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone e, comunque, ogni evento causato da negligenza dell'Assicurato;

l) danni conseguenti a furto del bagaglio personale mentre lo stesso si trovi a disposizione, sottoposto alla custodia od affidato a terzi o ad un vettore od albergatore.

MT.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

GARANZIA QUI FAMIGLIA (QF)

Che cosa posso assicurare

QF.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia Qui Famiglia tiene indenne il Proprietario del veicolo assicurato in polizza ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, e sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Scheda di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

QF.2 RISCHI ASSICURATI INFORTUNI

La garanzia Qui Famiglia vale per la responsabilità civile che derivi alle persone assicurate (che assumono la qualifica di Assicurato) indicate nell'articolo QF.1 oggetto dell'assicurazione, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (Vita Familiare). L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici).

Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui.

La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affidamento all'Assicurato.

Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura comprende anche i danni causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no).

Nella presente garanzia Qui Famiglia, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:

- a) conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale o di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
- b) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;
- c) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nel fabbricato adibito a dimora abituale e/o nell'abitazione per villeggiatura;
- d) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o mancata chiusura dei rubinetti;
- e) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, **a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;**
- f) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, **con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;**
- g) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino **rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti;**
- h) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio. **La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione;**
- i) proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, **non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;**
- j) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
- k) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile ad uso privato; **dalla garanzia sono in ogni caso esclusi cani ed animali da sella;**
- l) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. **Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;**
- m) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli); per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
- n) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;
- o) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidati a titolo gratuito;
- p) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, **ferma l'esclusione dei danni a cose;**
- q) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- r) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di €100.000 per sinistro e periodo di assicurazione;

s) interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione;**

t) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;

u) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;

v) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", con esclusione dei danni a detti veicoli;

w) dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.

x) La Società tiene indenni l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni:

- derivanti dalla violazione della legge sulla privacy

- di immagine

- alla vita di relazione

- alla reputazione,

cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di € 5.000 e con una franchigia assoluta di € 500.

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

z) dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purché non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan;

z bis) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie (nel caso esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).

QF.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo QF.5 lettera K), la garanzia Qui Famiglia è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato. L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'Assicurato.

La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: "cani impegnativi" (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014).

Formula Sigle

Il Proprietario del veicolo assicurato in polizza dichiara di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare. La garanzia Vita Familiare opera quindi esclusivamente a condizione che dallo stato di famiglia del Proprietario risulti che lo stesso ne sia l'unico componente.

Qualora al momento del sinistro dallo stato di famiglia del Proprietario risultino essere presenti altre persone oltre allo stesso la garanzia Vita Familiare si intenderà comunque operante previa applicazione in caso di sinistro di uno scoperto del 20%.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

QF.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, come indicato all'art. QF.1: il Proprietario del veicolo assicurato in polizza ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. **In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Proprietario del veicolo assicurato in polizza;**

- i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;

- le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo che non si tratti di addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari.

QF.5 ESCLUSIONI

Sono esclusi di danni derivanti:

a) dalla proprietà di beni immobili;

b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi;

c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dall'art. QF.2 alle lettere m), t), u), v), z);

d) ad animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

- e) da furto;
f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. QF.2 alle lettere h), r) e z);
g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. QF.2 alle lettere r) e z);
h) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale;
k) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali diversi da quelli domestici e da cortile ad uso privato;
l) dall'esercizio dell'attività venatoria;
m) da presenza di amianto;
n) da paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.

QF.6 - Franchigie danni da animali e da acqua

La garanzia viene prestata per i danni cagionati da animali o da spargimento d'acqua, con la franchigia di € 100 per sinistro.

QF. 7 Condizione Soci A.C.I.

Qualora il Contraente al momento del sinistro risulti associato all'ACI, le franchigie previste in polizza si intendono dimezzate e i massimali aumentati del 10%.

QF.8 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Tabella sotto limiti, Franchigie/minimo di scoperto		
Garanzia Vita Familiare	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Proprietà ed uso di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili	200	50.000 per sinistro e periodo di assicurazione Danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
Danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	200	100.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Interruzione e sospensione di attività	1.000	100.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Danni da fatto di figli minorenni derivanti da utilizzo di internet	500	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Danni da animali o da acqua	100	-
Proprietà, possesso ed utilizzo di cani ed animali da sella	100	-

GARANZIA ASSISTENZA PERSONA(ASP)

Che cosa posso assicurare

ASP.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa ad erogare le Prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione, consistenti in aiuto tempestivo, fornito all'Assicurato, persona fisica proprietario dell'autoveicolo indicato in polizza, che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito rientrante in garanzia.

In presenza di autoveicolo cointestato la copertura viene prestata al soggetto indicato come proprietario dell'autoveicolo sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

ASP.1.2 Condizione aggiuntiva - Estensione persone

Operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).

La copertura prevede l'estensione della garanzia ai componenti del nucleo familiare del proprietario, dell'autoveicolo riportato in polizza, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e individuati nominativamente sulla documentazione contrattuale.

L'estensione può essere prevista per un massimo di 4 persone.

Contro quali danni posso assicurarmi

ASP.2 Rischi assicurati

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

ASP.2.1 Prelievo campioni a domicili

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio (come da certificato del medico curante) ed abbia necessità di eseguire esami diagnostici, può richiedere alla Struttura organizzativa l'organizzazione del prelievo a domicilio dei campioni da analizzare, la consegna al centro analisi convenzionato con la Struttura organizzativa e l'invio degli esiti a domicilio.

La Società tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione ed attivazione delle prestazioni, il costo del personale inviato. **Il costo degli esami clinici rimane comunque a carico dell'Assicurato.**

La garanzia verrà prestata fino ad un massimo di tre eventi per annualità assicurativa.

ASP.2.2 Invio campioni a domicilio

Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza, a seguito di prescrizione medica abbia bisogno di medicine e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

Il costo dei farmaci è a carico dell'Assicurato.

La garanzia verrà prestata fino ad un massimo di tre eventi per annualità assicurativa.

ASP.2.3 Invio di una collaboratrice domestica

Qualora a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato si trovi presso il proprio domicilio in una condizione tale per cui necessiti una permanenza a letto certificata da prescrizione medica e necessiti di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la Struttura organizzativa provvederà al rimborso all'Assicurato delle spese documentate per il servizio **sino alla concorrenza di € 500 per annualità assicurativa.**

Al fine di ottenere il rimborso l'Assicurato dovrà consegnare alla Società l'originale delle fatture o ricevute di spesa. **La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte nel corso dell'anno assicurativo.**

ASP.2.4 Cure fisioterapiche

Qualora l'Assicurato che abbia subito un ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, necessiti, entro i trenta giorni successivi alla data di dimissione o dalla data di rimozione della gessatura, di una delle seguenti cure fisioterapiche, **purché prescritte dal medico ospedaliero/curante** ed inserita nell'ambito di un unico ciclo di cure:

Masso - kinesi terapia, Elettro-fisioterapia, Fisioterapia radiante, Radar-terapia, Laser-terapia, la Società, previo accordo tra il medico di guardia della Struttura organizzativa ed il Medico curante dell'Assicurato, provvederà, a seconda dei casi, ad inviare un fisioterapista, facente parte della propria rete convenzionata presso il domicilio dell'Assicurato (in Italia) oppure a prenotare le sedute fisioterapiche presso un centro di fisioterapia. Per ogni anno di validità della copertura e per ogni Assicurato, **la Società tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione e di attivazione del servizio e i costi di trasporto, gli onorari del fisioterapista o comunque il costo della seduta presso il centro di fisioterapia, fino ad un massimo di € 1.000. Tale massimale deve intendersi riferito ai costi di trasporto, agli onorari e alle sedute di fisioterapia e per ogni annualità assicurativa.**

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno assicurativo.

ASP.2.5 Trasporto in autoambulanza

Qualora a seguito di Infortunio, dopo il ricovero di primo soccorso, l'Assicurato necessiti in Italia di un trasporto in autoambulanza, la Struttura organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari ad € 500 per annualità assicurativa.**

Il costo eccedente il massimale previsto di € 500, per annualità assicurativa, resta a carico dell'Assicurato e sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto.

ASP.2.6 Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, le condizioni dell'Assicurato che si trovi all'estero, accertate tramite contatti tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario e possibile il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia od al suo domicilio, la Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea, treno, autoambulanza od altro).

La Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.

Il trasporto è organizzato interamente dalla Struttura organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica, **se ritenuta necessaria dai medici della Centrale stessa.**

La Struttura organizzativa qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a spese della Società ha diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alle prestazioni le

infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Società possono essere curate sul posto e che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.

Tale prestazione verrà fornita fino alla concorrenza di € 5.000 per annualità assicurativa.

ASP.2.7 Assistenza ai familiari

Qualora l'Assicurato in viaggio in Italia con la famiglia, subisca un Infortunio che gli impedisca la prosecuzione del viaggio e che ne determini il ricovero in istituto di cura, la Società organizza e dispone per i familiari che viaggiano con lui quanto segue:

- la Società tiene a suo carico le spese di soggiorno e di pernottamento per i familiari **fino ad un massimo di tre notti per un importo massimo complessivo di € 1.000 per ogni annualità assicurativa;**
- in alternativa, in caso di rientro al domicilio, la Società tiene a suo carico le spese di viaggio dei familiari, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (prima classe) o se, il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) **per un importo massimo complessivo di € 1.000 per ogni annualità assicurativa;**
- in alternativa, in caso della presenza di minori di anni 15 che rimangano soli durante il soggiorno, la Società provvederà ad organizzare il viaggio di un familiare dell'Assicurato, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (prima classe) o se il viaggio supera le 6 ore in aereo (classe economica) per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccomagnarli presso il loro domicilio in Italia, **tenendo a carico i costi fino ad un massimo di € 1.000 per ogni annualità assicurativa. Sono escluse le spese del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.**

La Società ha diritto di richiedere all'Assicurato, i biglietti di viaggio non utilizzati dai familiari.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ASP.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) da suicidio e tentato suicidio;
- f) da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione e per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- i) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
- l) dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni attività comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo il caso di infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di Aereoclubs, su apparecchi per il volo da diporto sportivo. La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso;
- m) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta (come ad es. rimborsi spese di natura ricorrente e/o forfetaria, contributi o premi in denaro, benefit, sponsorizzazioni etc.);
- n) dalla pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o sci alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kite-surf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o "in solitaria") speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down-hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche);
- o) partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, triathlon, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi simili o patrocinate dagli stessi;
- p) conseguenti a infarti, l'apoplezia, le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione, Ernie traumatiche, salvo che queste comportino intervento chirurgico e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. In caso di Ernie traumatiche che comportino intervento chirurgico, la Società corrisponderà una diaria di € 100 per ogni giorno di degenza in istituto di cura (anche in Day-Hospital), con un minimo di € 300 ed un massimo di € 1.000 per sinistro. Qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, la Società riconoscerà i postumi invalidanti fino al 5% dell'Invalidità permanente totale (senza applicazione della franchigia - ove prevista - sulla prima parte di somma assicurata).

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione di norme che regolano le garanzie assistenza, si applicano le disposizioni di legge.

ASP.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (**limitatamente alla parte europea**).

ASP.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S. e sindromi correlate, affette da sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni previste suindicate; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti		
Garanzia	Scoperto, Minimo di scoperto o franchigia	Limite di indennizzo Euro
Prelievo campioni a domicilio	-	tre eventi per annualità
Invio medicinali a domicilio	-	assicurativa
Invio collaboratrice domestica	-	€ 500 per annualità assicurativa
Cure fisioterapiche	-	€ 1.000 per annualità assicurativa
Trasporto in ambulanza	-	€ 500 per annualità
Rimpatrio sanitario	-	€ 5.000 per annualità assicurativa
Assistenza ai familiari - Spese di soggiorno e pernottamento	-	3 notti per un importo massimo di € 1.000 per annualità assicurativa
Assistenza ai familiari -rientro al domicilio	-	€ 1.000 per annualità assicurativa
Assistenza ai familiari - minori di 15 anni rimasti soli durante il soggiorno	-	€ 1.000 per annualità assicurativa

GARANZIA ASSISTENZA CASA(ASC)

Che cosa posso assicurare

ASC.1 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato persona fisica, proprietario dell'autoveicolo indicato in polizza, in caso di guasto o rottura che abbia interessato il Fabbricato indicato come residenza del proprietario dell'autoveicolo presente in polizza, od in caso di otturazione delle relative tubature fisse o delle valvole della caldaia, può richiedere, per il tramite della Struttura Organizzativa di A.C.I. Global Service, l'intervento di un tecnico specializzato.

La presente garanzia, prevede inoltre la possibilità di usufruire:

- dell'invio di un tecnico specializzato in caso di furto, rapina e smarrimento delle chiavi di accesso del Fabbricato indicato come residenza del proprietario dell'autoveicolo presente in polizza;
- rimborso delle spese di albergo, in caso di furto, allagamento, incendio o scoppio che rendano necessario il pernottamento in una struttura recettiva;
- di un rimborso delle spese per servizio di vigilanza resosi necessario a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto;
- rimborso delle spese per collaborazione domestica necessaria per sistemare l'abitazione, di residenza del proprietario dell'autoveicolo assicurato in polizza, a seguito di furto o tentato furto;
- rimborso spese di trasloco necessario a seguito di incendio od allagamento dell'abitazione, di residenza del proprietario dell'autoveicolo assicurato in polizza;
- rimborso delle spese per baby-sitter necessarie per accudire il figlio minorenne in caso di furto o tentato furto, allagamento od incendio;
- del rientro anticipato dell'Assicurato resosi necessario a seguito di danni all'abitazione, di residenza del proprietario dell'autoveicolo assicurato in polizza, a seguito di Furto, allagamento, Incendio o scoppio.

In presenza di autoveicolo cointestato la copertura viene prestata al soggetto indicato come proprietario dell'autoveicolo sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Contro quali danni posso assicurarmi

ASC.2 Rischi assicurati

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

ASC.2.1 INVIO IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso l'abitazione un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, **fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento.**

Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a:

- rottura
- otturazione
- guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASC.2.2 INVIO TECNICO TERMIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso l'abitazione un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, **fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento**. Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASC.2.3 INVIO ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso l'abitazione un elettricista per la riparazione del danno. **La Società terrà a proprio carico i costi** per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, **fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento.** Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASC.2.4 INVIO FABBRO O FALEGNAME

In caso di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso l'abitazione un fabbro o un falegname per il ripristino degli accessi. **La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento.** Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere alla dimora assicurata o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza della casa.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dal fabbro o dal falegname, oltre al costo suindicato.

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASC.2.5 SPESE DI ALBERGO

In caso di furto, allagamento, incendio o scoppio nell'abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli, parenti e affini) se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro.

La Società terrà a proprio carico il costo fino ad un importo massimo complessivo di € 500 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.

ASC.2.6 RIENTRO ANTICIPATO PER DANNI ALL'ABITAZIONE

Nel caso di danni all'abitazione, derivanti da furto, allagamento, incendio o scoppio, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato stesso dalla località di temporaneo soggiorno (**purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio**), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) **sino alla concorrenza massima di € 300.**

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASC.2.7 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA

Qualora a seguito di furto o tentato furto con scasso o effrazione (**regolarmente denunciato alle autorità**), la chiusura in sicurezza dell'abitazione non sia più garantita, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio di vigilanza **sino alla concorrenza massima di € 300 per sinistro. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza del furto e in quello immediatamente successivo.**

La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ASC.2.8 RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE DOMESTICA

Qualora a seguito di furto o tentato furto (**regolarmente denunciato alle autorità**) presso l'abitazione, l'Assicurato necessiti di una collaborazione domestica per sistemare la casa, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio **sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.**

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.

ASC.2.9 RIMBORSO SPESE BABY SITTER PER MINORI DI ANNI 15 O BADANTE PER PERSONE ANZIANE

Qualora a seguito di furto o tentato furto (**regolarmente denunciato alle autorità**), incendio o allagamento presso l'abitazione, l'Assicurato **che conviva da solo con minore/i di anni 15** abbia la necessità di accudire il minorenne, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio **sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.** Qualora, invece, l'Assicurato conviva con un familiare anziano non autosufficiente e al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra abbia necessità di prestargli assistenza, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio **sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.**

Le presenti prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.

ASC.2.10 RIMBORSO SPESE DI TRASLOCO

Qualora **a seguito di incendio o allagamento** presso l'abitazione, sulla quale venga accertata dalle autorità competenti l'**inagibilità totale** sia necessaria la rimozione del contenuto (mobili, suppellettili, ecc.) per lavori di ripristino, la Società provvede al **rimborso delle spese documentate sino alla concorrenza massima di € 600 per sinistro. La presente prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno assicurativo.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ASC.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie		
Garanzie	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	-	€ 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza	-	€ 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	-	€ 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Invio di un fabbro o falegname	-	€ 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Spese di albergo	-	€ 500 per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Rientro anticipato per danni all'abitazione	-	€ 300 per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Rimborso spese servizio di vigilanza	-	€ 300 per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Rimborso spese collaborazione domestica	-	€ 200 per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Rimborso spese Baby Sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane	-	€ 200 per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Rimborso spese di trasloco	-	€ 600 per singolo evento. Prestabile per un massimo di 1 volta per anno assicurativo

GARANZIA STAI BENE (ST)

Che cosa posso assicurare

ST.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SARA con la garanzia StaiBene si obbliga, nei confronti del proprietario del veicolo assicurato, a prestare un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero in Istituto di cura e un'indennizzo forfetario nel caso il ricovero avvenga in regime di terapia intensiva, qualora il ricovero sia stato determinato dalla patologia infettiva COVID 19, alle condizioni e nei limiti indicati nelle presenti condizioni di assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

ST.2 Rischi assicurati

Qualora, il proprietario del veicolo assicurato, debba essere ricoverato in Italia in un Istituto di cura in conseguenza di positività alla patologia infettiva COVID 19 diagnosticata sempre in Italia, successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa, la Società provvede al pagamento per ogni giorno di ricovero di una indennità giornaliera pari ad **euro 75 per una durata massima di giorni 10 per ricovero e per periodo di assicurazione**. L'indennità, dovuta a termini di quanto precede, **spetta a partire dal quarto giorno del ricovero e fino al giorno antecedente a quello della dimissione**, fermi i limiti di indennizzo sopra riportati.

Qualora il ricovero dovuto alla patologia infettiva COVID 19 avvenga in regime di terapia intensiva oltre a quanto sopra previsto, verrà corrisposta, successivamente alla dimissione dall'Istituto di cura, una indennità **forfetaria, a titolo di una tantum, pari ad euro € 2.500**. **La garanzia è operante esclusivamente per la patologia infettiva COVID 19.**

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia e forniti a titolo gratuito, contattando il **numero verde 800.095.095**, i servizi di:

- Videoconsulto con medico generico. L'assistito potrà mettersi in contatto 24 ore su 24 con la Centrale Operativa la quale organizzerà l'accesso a sessioni di video-conferenza di consulto medico generico on-line. In seguito al riconoscimento dell'assistito, la Centrale Operativa richiederà al cliente un indirizzo di posta elettronica valido per l'invio del link del video consulto. Qualora il medico di centrale risultasse impegnato in un'altra conversazione, la Centrale Operativa indicherà al cliente le tempistiche entro cui verrà erogato il video consulto.
- Videoconsulto con medico specialista. Qualora l'assistito avesse la necessità di avvalersi di un video consulto con medico specialista, potrà contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance che, raccolte le disponibilità dell'assistito, si occuperà di organizzare l'appuntamento con il medico. Il video consulto verrà erogato grazie alla ricezione di un link, inviato all'indirizzo di posta elettronica raccolto dalla Centrale Operativa in fase di riconoscimento, che consentirà all'assistito di accedere all'appuntamento con il medico specialista.

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; i medici specialisti disponibili sono: Allergologo, Anestesia e Rianimazione, Cardiologo, Dermatologo, Diabetologo, Endocrinologo, Fisiatra, Fisioterapista, Geriatra, Ginecologo, Infermiere Professionale, Nutrizionista, Odontoiatra, Oftalmologo/Oculista, Oncologo, Ortopedico, Ostetrica, Otorinolaringoiatra, Pediatra, Pneumologo, Psicologo, Reumatologo, Veterinario.

Nel caso in cui, per problemi di copertura o per preferenza del cliente, non fosse possibile erogare il consulto tramite videoconferenza, lo stesso verrà erogato tramite consulto telefonico

A seguito di videoconsulto ed in caso di necessità sarà possibile per il medico prescrivere su "ricetta bianca" i soli farmaci OTC.

• Consigli medici telefonici: L'assicurato può usufruire 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di un servizio di consulenza medica telefonica. Il servizio medico della Struttura Organizzativa di Blue Assistance, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire consigli medici di carattere generale. Gli stessi consulenti medici sono a disposizione per fornire informazioni sui medicinali commercializzati in Italia, su composizione, equivalenza prodotti, posologie nonché su eventuali controindicazioni. I consulenti medici non forniranno diagnosi o prescrizioni, ma faranno il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

ST. 3 Persone assicurate

La polizza assicura il proprietario dell'autoveicolo assicurato in polizza **che non abbiano superato i 69 anni di età.**

In presenza di autoveicolo cointestato la copertura viene prestata al soggetto indicato come proprietario dell'autoveicolo sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ST.4 Pacchetto StaiBene AutoPiù

La garanzia può essere sottoscritta esclusivamente all'interno del pacchetto di garanzie denominato StaiBene AutoPiù, di cui ne fa parte unitamente alla garanzia MiMuovo Senza Targa.

ST.5 Esclusioni

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- patologie, malattie, infezioni diverse da COVID 19;

e nei casi in cui:

- lo stato patologico infettivo COVID 19 fosse già conosciuto e/o diagnosticato al momento della stipulazione del presente contratto;

- lo stato patologico infettivo COVID 19 fosse già presente al momento della stipula del presente contratto (anche in forma asintomatica);

- al momento della stipula del presente contratto fosse già stata prevista per il soggetto la quarantena preventiva;

- l'infezione rappresenti malattia professionale, come definite dal DPR 30/06/65 n° 1124 e successive variazioni;

- il ricovero avvenga presso istituti di cura non autorizzati.

ST.6 Decorrenza garanzia e termini aspettativa

La garanzia decorre dalle ore 24 del settimo giorno successivo al giorno di prima sottoscrizione della garanzia stessa e del relativo pagamento del premio.

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione di altra polizza della Società e sostituisca - senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione della copertura - polizze riguardanti gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno in cui aveva effetto la polizza precedente.

ST.7 Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per i ricoveri avvenuti in Italia.

Gli indennizzi vengono liquidati in Italia ed in valuta avente corso legale in Italia.

ST.8 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da tossicodipendenza, alcoolismo, sieropositività HIV, l'assicurazione nei loro confronti cessa con il manifestarsi di dette affezioni. Non sono assicurabili anche le persone che alla stipula del presente contratto siano già affette dalla patologia infettiva COVID 19 (anche se in forma asintomatica) o poste già in quarantena preventiva.

ST.9 Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata anche per conto altrui, gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

ST.10 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso eventuali terzi responsabili della malattia.

GARANZIA WEBPROTETTO AUTOPIU' (WP)

Che cosa posso assicurare

WP 0.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA, con la garanzia WEBProtetto AutoPiù:

• tiene indenne l'Assicurato ed il coniuge, convivente "more uxorio", **sino alla concorrenza del massimale di euro 5.000,00**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) di danni involontariamente cagionati a terzi per Responsabilità Civile relativa all'utilizzo di social network o comunque con l'utilizzo di internet delle persone delle quali deve rispondere;

• rimborsa le Perdite Pecuniarie derivanti dagli importi illegalmente sottratti all'Assicurato tramite trasferimento elettronico, **entro il limite di euro 250,00 per sinistro e di euro 1.000,00 per annualità assicurativa;**

• garantisce, **nei limiti del massimale di euro 3.000**, la Tutela Legale dell'Assicurato, nei casi appresso indicati, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

WP 0.2 Persone assicurate

Con la garanzia WEBProtetto AutoPiù il soggetto Assicurato è da intendersi il Proprietario del veicolo assicurato in polizza.

In presenza di autoveicolo cointestato la copertura viene prestata al soggetto indicato come proprietario dell'autoveicolo sulla

scheda di polizza (mod. 290/S).

WP 0.3 Condizioni particolari riservate ai clienti, persone fisiche, di polizze attive ed in copertura al 18 dicembre 2020.

La garanzia WebProtetto AutoPiù è prestata gratuitamente se acquistata nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. Qualora la garanzia venga inclusa in polizza avente scadenza annuale inferiore ai tre mesi rispetto alla data di inserimento, la stessa verrà riproposta gratuitamente al successivo rinnovo annuale. Nelle successive proposte di rinnovo annuale la garanzia non sarà più prestata gratuitamente e potrà essere riacquistata al premio di tariffa vigente.

GARANZIA RC MINORI INTERNET

Contro quali danni posso assicurarmi

WP.1 Rischi assicurati

SARA tiene indenne l'Assicurato ed il coniuge, convivente "more uxorio", **entro il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni:

- derivanti dalla violazione della legge sulla privacy;
- di immagine;
- alla vita di relazione;
- alla reputazione;

cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

WP.2 Esclusioni

L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende:

- **danni dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi;**
- **dolo del Contraente o dell'Assicurato.**

WP.3 Franchigia

La garanzia viene prestata, con la franchigia di € 500,00 per sinistro.

WP.4 Limiti territoriali

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

WP.5 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro;
- in ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente, i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati.

GARANZIA RIMBORSO SPESE UTILIZZO FRAUDOLENTO IDENTITA' DIGITALE

Contro quali danni posso assicurarmi

WP.1 Rischi assicurati

SARA indennizza, **entro il limite di euro 250,00 per sinistro e di euro 1.000,00 per annualità assicurativa**, l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico a seguito di:

- uso illecito di carte di credito, carte di debito, carte cliente anche se utilizzati in modalità contactless o con digitazione di PIN, **avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco;**
- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
- uso illecito di elementi di identificazione o di autenticazione (abuso di identità);

sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia eventualmente imputata all'Assicurato dalla Banca o dall'Ente emittente che ha effettuato il rimborso o sarà pari all'eventuale importo eccedente il limite di indennizzo garantito dalla Banca o dall'Ente emittente, **fermi i limiti di indennizzo sopra riportato.**

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non rimborsino l'Assicurato della spesa contestata, SARA provvederà a rimborsare l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, **fermi i limiti di indennizzo sopra riportati.**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia Perdite Pecuniarie, anche in eccedenza al limite di indennizzo, SARA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e autorizzate preventivamente da SARA, per l'acquisto di Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione, **fino alla concorrenza di euro 100 per sinistro.**

I Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione per cui è previsto il rimborso sono svolti da Fornitori di servizi selezionati dall'Assicurato di concerto con SARA.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

WP.2 Esclusioni

La copertura prevista dalla presente garanzia WEB Protetto Auto più non si applica a Perdite derivanti da:

A. utilizzo fraudolento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da

parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;

B. gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei Mezzi di Pagamento, ad opera dell'Assicurato;

C. dolo dell'Assicurato.

WP.3 Limiti territoriali

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

GARANZIA TUTELA LEGALE CYBERBULLISMO

Contro quali danni posso assicurarmi

WP.1 Rischi assicurati

Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa**, e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese giudiziali conseguenti ad un fatto illecito inerente a casi di Cyberbullismo subito o di violazione del diritto d'autore commesso dai figli minori conviventi con l'Assicurato. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese di indagine nel procedimento penale;

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

WP.2 Casi Assicurati

Le prestazioni garantite valgono per:

- sostenere l'assistenza in sede penale dell'Assicurato per fatti illeciti di terzi subiti dai figli minori conviventi con l'Assicurato a seguito di attacchi di Cyber Bullismo, previsti dalla L. 119/13;
- sostenere la difesa in sede civile dell'Assicurato, per vertenze nell'ambito del diritto d'autore (copyright) e in caso di condivisione di contenuti illeciti, in cui sono coinvolti i figli minori conviventi, a fronte di richieste risarcitorie avanzate da terzi. Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile la garanzia prevista in polizza opera solo ove la copertura di R.C. non sia operativa.

Le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente e per un unico caso assicurativo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

WP.3 Determinazione dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- a sostenere le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

WP.4 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società salvo le prestazioni indicate espressamente in garanzia;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aeromobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- m) vertenze nei confronti della Società.

WP.5 Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

WP.6 Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

WP.7 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'articolo SXTL.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia **non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella sotto limiti, Franchigie/minimo di scoperto

Garanzia WEB Protetto Auto Più	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Danni da fatto di figli minorenni derivanti da utilizzo di internet	€500	€ 5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Perdite Pecuniarie derivanti da trasferimento elettronico		€ 250 per sinistro e 1.000 per periodo di assicurazione
Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione		€ 100 per sinistro
Garanzia tutela legale		€ 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa

COSA FARE IN FASE DI SINISTRO

SEZIONE INCENDIO

I.1 Liquidazione del danno Incendio

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA, di tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, dell'autorizzazione per la Compagnia di effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

SEZIONE FURTO E RAPINA

F.1 Liquidazione del danno furto e rapina o FURTO E RAPINA

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI

EA.1 Liquidazione del danno eventi atmosferici

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

SEZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

VS.1 Liquidazione del danno atti vandalici ed eventi sociopolitici

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;

fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

SEZIONE KASKO

KA.1 Liquidazione del danno kasko

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare;
- presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale di denuncia alle Autorità competenti, in caso di danni da collisione art. KA 2b.

SEZIONE SARAPASS

SP.1 Liquidazione del danno SaraPass

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- intervento del soccorso stradale e/o personale addetto all'assistenza sul tratto autostradale interessato e/o Polizia Stradale che rilascino adeguata
- documentazione comprovante l'evento e l'intervento;
- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare;
- evidenza da parte di Telepass che:
 1. alla targa dell'autoveicolo oggetto del sinistro è associato e attivo il dispositivo Telepass presente a bordo dello stesso al momento del sinistro;
 2. il tratto autostradale in cui è avvenuto l'evento è coperto da servizio Telepass.

SEZIONE CRISTALLI

CR.1 Liquidazione del danno cristalli

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della documentazione fotografica comprovante la rottura e la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute.

SEZIONE GLOBALE COMPLEMENTARI

GC.1 Liquidazione del danno globale complementari

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Indennità Autoscuola**: copia della documentazione comprovante la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti, attestazione di frequenza al corso e relativa ricevuta di pagamento;
- per **Ripristino dotazioni di sicurezza**: in caso di sinistro stradale, copia della denuncia di sinistro; in entrambi i casi documentazione delle spese sostenute;
- per **Fauna selvatica**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- per **Danni da veicoli non assicurati**: copia del verbale delle Autorità intervenute riportante il veicolo non assicurato.

SEZIONE INFORTUNI

IC.1 Criteri di indennizzabilità

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.2 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all'articolo precedente IC.1 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato **deve immediatamente** denunciare a SARA qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. TL3- Casi assicurati. In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **SARA può nominare direttamente il legale.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

TL.3 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. – TL3- Casi assicurati.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo.**

Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini del TL.1 **per la trattazione giudiziale.**

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

TL.4 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA BASE

AS 1 Modalità di accesso ai servizi e obblighi in caso di sinistro

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, avrà due modalità possibili:

1. Accesso mediante attivazione automatica del Dispositivo elettronico se presente in polizza e solo in caso di Crash da Incidente stradale.
2. Accesso telefonico.

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.2 Accesso mediante attivazione automatica del sistema di rilevazione satellitare

In caso di Crash / Incidente stradale, l'Assicurato potrà avere accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante segnalazione automatica inviata dal Dispositivo elettronico. La segnalazione si attiverà automaticamente nel caso in cui i sensori dell'accelerometro installato sull'impianto di bordo rileveranno un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore ai 2,5 g (vedasi anche la definizione di Crash).

Al verificarsi del Sinistro, l'impianto di bordo provvederà automaticamente a inviare alla Struttura Organizzativa, per il tramite di OCTO Telematics Italia, i dati necessari all'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS. Al ricevimento del segnale di allarme, la Struttura Organizzativa si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società e a fornire, ove necessario, quanto previsto alla sezione AS.1.

Qualora nessuno dei numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal Dispositivo elettronico indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale.

L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della

rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics.

SEZIONE ASSISTENZA PLUS

AS. 1 Modalità di accesso ai servizi e obblighi in caso di sinistro

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, avrà due modalità possibili:

1. Accesso mediante attivazione automatica del Dispositivo elettronico (solo in caso di Crash da Incidente stradale).
2. Accesso telefonico.

AS. 2 Accesso mediante attivazione automatica del sistema di rilevazione satellitare

In caso di Crash / Incidente stradale, l'Assicurato potrà avere accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante segnalazione automatica inviata dal Dispositivo elettronico. La segnalazione si attiverà automaticamente nel caso in cui i sensori dell'accelerometro installato sull'impianto di bordo rileveranno un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore ai 2,5 g (vedasi anche la definizione di Crash).

Al verificarsi del Sinistro, l'impianto di bordo provvederà automaticamente a inviare alla Struttura Organizzativa, per il tramite di OCTO Telematics Italia, i dati necessari all'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS.

Al ricevimento del segnale di allarme, la Struttura Organizzativa si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società a fornire, quanto previsto alla sezione AS.4.

Qualora nessuno dei numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal Dispositivo elettronico indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale. L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics.

In presenza di dispositivo Smartsafe, indicato in polizza, al ricevimento del segnale di allarme, la Struttura Organizzativa si attiverà per ricontattare l'Assicurato direttamente al dispositivo a vetro installato nel Veicolo assicurato e a fornire, ove necessario, quanto previsto alla sezione AS.4. Qualora non fosse consentito il contatto tramite dispositivo con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società. Qualora non il dispositivo installato né i numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal dispositivo Smartsafe indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale. L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics.

In caso di necessità di usufruire delle Prestazioni di Assistenza, le stesse potranno essere richieste anche in modo manuale tramite la pressione di un apposito pulsante presente sul dispositivo Smartsafe; la chiamata sarà inoltrata automaticamente alla Struttura Organizzativa, per il tramite di OCTO Telematics Italia, insieme ai dati necessari per l'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal sistema Smartsafe indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale.

AS. 3 Accesso telefonico

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, mediante accesso telefonico, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

AS. 4 Obblighi in caso di sinistro

Le presenti disposizioni si applicano al verificarsi del Sinistro, qualunque sia la modalità di attivazione della copertura che dà diritto a fruire delle Prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato che contatti o che venga contattato dalla Struttura Organizzativa dovrà comunicare:

- la targa del Veicolo da soccorrere;
- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione.

Con riguardo alla modalità di Accesso Telefonico, qualora l'Assicurato non fosse in grado di indicare esattamente il luogo in cui si trova il Veicolo al momento della richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa assisterà l'assicurato per provvedere alla sua esatta localizzazione per mezzo del suo telefono mobile e del Dispositivo elettronico ove entrambi i dispositivi siano attivi e funzionanti.

L'Assicurato, sarà comunque tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto a fruire delle Prestazioni di Assistenza a termini della Polizza. Tutte le Prestazioni di Assistenza, anche se a titolo di Indennizzo, devono comunque essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa, a pena di decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato in Polizza. Negli altri casi sono a carico dell'Assicurato.

Ogni eventuale comunicazione o documentazione andrà inviata all'indirizzo indicato in premessa, specificando il riferimento alla "Garanzia Assistenza SARA".

La fruizione di ciascuna Prestazione di Assistenza dovrà sempre essere richiesta alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente ad organizzarne l'erogazione o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione con approvazione del successivo rimborso/Indennizzo a termini di Polizza.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse

alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (per es. certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla gestione e/o conclusione dell'Assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa, che l'abbia autorizzato, la richiesta di Indennizzo con debito corredo degli originali (non le fotocopie) dei titoli di viaggio, giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere autorizzate o dovute in base a quanto previsto nella Polizza.

SEZIONE ASSISTENZA

AS. 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.252.000

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165780

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di Assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle prestazioni di Assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

La società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

SEZIONE MIMUOVO SHARING INFORTUNI

MS 1 Criteri di indennizzabilità

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. MP.1.3.2 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

MS 2 Controversie – Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. IC.8 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SEZIONE MIMUOVO SHARING TUTELA LEGALE

MS1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a SARA qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. MP.1 Rischii assicurati Tutela Legale. In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA può nominare direttamente il legale. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

MS2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

MS3 Gestione in caso di sinistro

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. MP.1 Rischii assicurati Tutela Legale.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. MP1 denuncia in caso di sinistro per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per: la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

SEZIONE MIMUOVO SHARING PENALITA RISARCITORIA

MS 1 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Proprietario dei seguenti documenti: copia della documentazione comprovante l'attivazione del noleggio e il pagamento della franchigia; copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incidente (nel solo caso del Bikesharing).

SEZIONE MIMUOVO SENZA TARGA

MT 1 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della seguente documentazione:

- copia della documentazione medica, in caso di danni alla persona, comprovante le lesioni e il decorso;
- richiesta scritta della controparte del danno subito;
- fatture e/o ricevute fiscali comprovanti il danno arrecato.

MT2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e cause che lo hanno determinato, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

L'Assicurato dovrà consentire a SARA le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari e dovrà fornire le informazioni richieste.

SEZIONE MIMUOVO SENZA TARGA PERDITA DOCUMENTI

MT.1 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della seguente documentazione:

- copia della denuncia alle Autorità attestante il furto o l'incendio che ha portato la perdita dei documenti di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di guida;
- documentazione comprovante le spese sostenute per il rifacimento di Carta d'Identità, Passaporto o Patente di guida.

MT2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

SEZIONE MIMUOVO SENZA TARGA RIPROTEZIONE

MT.1 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della seguente documentazione:

- copia del biglietto, di treno o nave, che attesta la prenotazione del viaggio non effettuato, con indicazione dell'orario e luogo di partenza previsto;
- documentazione oggettivamente provante la causa della perdita del treno o della nave, che attesti le circostanze imprevedibili rientranti in copertura;
- copia del nuovo titolo di viaggio acquistato per raggiungere il luogo di destinazione finale.

MT2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, specificando luogo, giorno e causa del sinistro, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

SEZIONE QUI FAMIGLIA

QF. 1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Proprietario del veicolo assicurato in polizza compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Proprietario), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

QF.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Proprietario del veicolo assicurato, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

QF.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali di resistenza

La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.** In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

QF.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

SEZIONE ASSISTENZA CASA

ASC.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, **l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della polizza dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa** di ACI Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

800.095.095 o per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538

comunicando:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di assistenza richiesta;
- l'indirizzo del fabbricato su cui richiedere l'intervento;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Centrale Operativa pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a

carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

SEZIONE ASSISTENZA PERSONA

ASP. 1 Modalità di accesso ai servizi

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza e la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI, autorizzata ai termini di Legge alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

ASP.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrando tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato della Struttura Organizzativa o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. **Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro.** Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

ASP.3 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

SEZIONE STAI BENE

ST. 1 Denuncia di sinistro e criteri di liquidazione

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per lui, devono darne avviso scritto all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza o in alternativa alla sede legale della Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia dovrà essere corredata da certificazione medica.

In ogni caso, l'Assicurato deve sempre consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari e produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato al termine del ricovero su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa.

ST.2 Controversie - Arbitrato irrituale

Le eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta firmare il relativo verbale; tale rifiuto

deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

ST. 3 Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente di polizza compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Proprietario), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE WEBPROTETTO AUTOPIU'

RC MINORI INTERNET

WP.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

WP.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; **L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

WP.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali di resistenza

La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.** In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. **La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.**

WP.4 Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

SEZIONE WEBPROTETTO AUTOPIU' RIMBORSO SPESE UTILIZZO FRAUDOLENTO IDENTITA' DIGITALE

WP.1 Denuncia del caso assicurativo

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 c.c.

La denuncia scritta deve contenere la formale e circostanziata esposizione dei fatti con data e luogo e deve essere corredata della documentazione sotto indicata.

L'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire alla Compagnia:

- 1.- dichiarazione dell'avvenuto blocco dell'emittitore del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco;
- 2.- copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente;
- 3.- copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi contestati;
- 4.- lettera di mancato rimborso da parte della Banca;
- 5.- gli estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.

WP.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia effettuato tempestivamente il blocco dei mezzi di pagamento e comunque entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di uno dei rischi assicurati.

WP.3 Recupero di beni

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali somme di denaro dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra. Se il bene recuperato è una somma di denaro, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato.

SEZIONE WEBPROTETTO AUTOPIU' TUTELA LEGALE CYBERBULLISMO

WP.1 Obblighi in caso di sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

WP.2 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, **e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. **La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, nè del pregiudizio da queste eventualmente derivato. Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa nè addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.** L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonchè ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

COSA FARE SE....

...devo cambiare auto	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - copia passaggio di proprietà/demolizione/esportazione definitiva all'estero del veicolo da sostituire - carta di circolazione del nuovo veicolo	Ricordati che: la classe di merito viene mantenuta se il proprietario rimane invariato, anche in caso di variazione tra coniugi in comunione di beni e socio di società di persone
...devo sospendere la polizza	Rivolgiti alla tua agenzia	Ricordati che: la sospensione dura al massimo un anno, può essere utilizzata al massimo due volte nell'annualità assicurativa e dà benefici se dura almeno 2 mesi
...demolisco o vendo la vettura	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - Atto di demolizione/vendita/esportazione definitiva all'estero	Ricordati che: L'attestato di rischio ha comunque una validità di 5 anni e che l'eventuale residuo di premio RCA pagato e non goduto ti verrà restituito
...compro un nuovo veicolo oltre a quello che ho già	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - carta di circolazione del nuovo veicolo Puoi usufruire della stessa classe di merito	Ricordati che: le stesse agevolazioni valgono per tutti i componenti del tuo nucleo familiare
...ho un incidente con autovettura o ciclomotore/motociclo	Compila il modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) Rivolgiti entro 3 giorni alla tua agenzia per consegnare la denuncia. Per la riparazione del danno puoi rivolgerti alle nostre carrozzerie convenzionate che trovi sul sito www.sara.it	Ricordati che: - Se non sei responsabile del danno la liquidazione sarà gestita direttamente da SARA. Assicurati di avere sempre il modello CAI in auto, è importante che il CAI sia firmato da entrambi - Se sei responsabile del danno porta comunque la copia della denuncia in agenzia, se hai sottoscritto la garanzia Globale Complementari il ripristino delle dotazioni di Sicurezza ti saranno rimborsate
...ho un incidente con più veicoli	Acquisisci tutti i dati relativi al responsabile del danno e invia richiesta di risarcimento danni alla sua compagnia	
...ho un incidente con veicolo estero	Il risarcimento dei danni va richiesto con raccomandata A/R a UCI c.so Sempione 39 -20145- Milano	
...l'incidente è avvenuto all'estero	Se è causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati Europei, per il risarcimento dei danni ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro	
...ho un incidente con veicolo non assicurato o non identificato	La richiesta deve essere inviata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito o la Consap SpA	
...voglio rimborsare un sinistro RCA	Se vuoi evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro puoi esercitare questa facoltà alla scadenza annua della tua polizza richiedendo tramite la Consap o la tua agenzia le istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale riceverai un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza.	Ricordati che: Una volta ricevuto l'attestato di depenalizzazione da Consap devi contattare la tua agenzia per la riclassificazione della tua classe di merito
...l'autovettura ha preso fuoco e ho sottoscritto la Garanzia Incendio	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - verbale delle Autorità intervenute - estratto cronologico rilasciato dal PRA - tutte le chiavi del veicolo di cui è dotato	
...l'autovettura viene rubata o hanno tentato di farlo ed ho sottoscritto la Garanzia Furto	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: in caso di tentato furto o danno parziale: - denuncia rilasciata alle Autorità in caso di danno totale senza recupero dell'autoveicolo: - carta di circolazione - certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso - denuncia rilasciata alle Autorità - estratto cronologico rilasciato dal PRA - procura a vendere oppure a radiare o demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione. in caso di danno totale con recupero dell'autoveicolo: - denuncia rilasciata alle Autorità e verbale di ritrovamento	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile. E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi ad una delle carrozzerie convenzionate, che trovi sul sito www.sara.it , per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsti in polizza verranno ridotti del 50% Se hai sottoscritto anche la garanzia Globale Complementari e la spesa per richiedere la documentazione necessaria alla liquidazione verrà rimborsata da SARA

COSA FARE SE....

...il veicolo è colpito da un evento atmosferico, evento sociopolitico, atto doloso o di vandalismo ed ho acquistato la garanzia Eventi Speciali	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: in caso di atto vandalico/doloso/sociopolitico: - denuncia rilasciata alle Autorità per tutti gli altri casi: - denuncia autografa	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile. E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi ad una delle carrozzerie convenzionate, che trovi sul sito www.sara.it , per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsti in polizza verranno ridotti del 50%
...ho avuto un incidente con veicolo identificato dove sono responsabile ed ho sottoscritto la garanzia Kasko-collisione che copre i miei danni	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - denuncia di sinistro RCA o descrizione della dinamica del sinistro	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile. E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi alla carrozzeria convenzionata che trovi sul sito www.sara.it per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsto in polizza verranno ridotti del 50%
...ho urtato un ostacolo fisso ed ho sottoscritto la Garanzia Kasko totale	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - descrizione della dinamica del sinistro	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile. E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi alla carrozzeria convenzionata che trovi sul sito www.sara.it per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsto in polizza verranno ridotti del 50%
...un sasso mi ha rotto accidentalmente il parabrezza dell'auto	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - descrizione della dinamica del sinistro	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile . Se ti rivolgi ad un centro specializzato convenzionato con SARA in caso di riparazione/sostituzione non sosterrai nessuna spesa
...ho urtato un animale selvatico	Fai intervenire le Autorità. Porta la denuncia in agenzia il prima possibile	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile. senza il verbale redatto dalle Autorità intervenute l'indennizzo non sarà liquidato
...ho un incidente, ho subito danni fisici ed ho sottoscritto la Garanzia Infortuni	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - denuncia di accadimento e verbale del pronto soccorso	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile. senza il certificato di pronto soccorso l'indennizzo non sarà liquidato
...ho una controversia per la gestione del sinistro ed ho acquistato la Garanzia Tutela Legale	Rivolgiti alla tua agenzia denunciando l'evento e comunica a Sara il nominativo del legale prescelto	
...ho un guasto all'autovettura ed ho stipulato la Garanzia Assistenza per il soccorso	Rivolgiti ad ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A in funzione 24h su 24h ai numeri: Numero verde 800.095.095 Per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538	

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**